



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

TOSCANA

GALEOTA Antonio

Presidente

RUGGIERO Nicola

Consigliere

MICCI Maria Rita

Consigliere – relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 61962** del registro

di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti

di: **1) PARRINI MASSIMO NATO AD EMPOLI (FI) IL 12**

APRILE 1962 (PRRMSM62D12D403J) rappresentato e

difeso dall'avv. Domenico Iaria e dall'avv. Dario Rigacci del

Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il loro

studio sito in Firenze, via de' Rondinelli n. 2 i quali

dichiarano di voler ricevere comunicazioni al n. FAX

055/264470 e agli indirizzi PEC

domenico.iaria@firenze.pecavvocati.it e

dario.rigacci@firenze.pecavvocati.it; **2) DE PASCALIS**

SALVATORE NATO A COLLEPASSO (LE) IL 7 MAGGIO

1962 (DPSSVT62E07C865I) rappresentato e difeso

dall'avv. Nicola Luigi Giorgi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pisa, in Borgo Stretto n. 46, FAX

050/577109 e PEC

nicolaluigi.giorgi@pecordineavvocatipisa.it; **3)**

PASQUALETTI MARCO NATO A PONTEDERA (PI) IL 14

MARZO 1966 (PSQMRC66C14G843R) rappresentato e

difeso dall'avv. Riccardo Ghilli e dall'avv. Benedetta Marlia

del Foro di Pisa ed elettivamente domiciliato presso il suo

studio sito in Pontedera (PI), piazza Curtadone e Montanara

n. 7 che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al n.

FAX 050/703489 e PEC

riccardo.ghilli@pecordineavvocatipisa.it e

avv.benedettamarlia@pcert.postecert.it;

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;

Uditi, nella **udienza del 9 giugno 2021** tenutasi in

videoconferenza ai sensi dell'art. 85, comma 3, lettera e) del

decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con

modificazioni, nella legge 24 aprile 2020 n. 27, ai sensi

dell'art. 6 del d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174, nonché del

decreto del Presidente della Corte dei conti del 1 aprile 2020,

così come disposto con decreto del Presidente della Sezione

giurisdizionale Toscana del 23 ottobre 2020, il relatore,

dott.ssa Maria Rita Micci, il Pubblico Ministero, dott.ssa

Chiara Imposimato, i difensori, avvocati Rigacci, Iaria, Giorgi

e Marlia, con l'assistenza del Segretario di udienza dott.ssa

Paola Altini;

Premesso in

FATTO

Con nota inviata via mail in data 29 marzo 2018 la Procura presso questa Sezione giurisdizionale è stata messa a conoscenza della possibile sussistenza di un danno erariale a carico del Comune di Pontedera per il precoce danneggiamento della tratta di strada denominata "strada di Patto", di raccordo fra la città di Pontedera e lo svincolo Pontedera Ovest della superstrada FI-PI-LI.

La strada è stata realizzata in tre lotti; ai fini del presente giudizio interessano due Lotti (II e III), la cui progettazione, esecuzione e collaudo è riconducibile al 2^o servizio del 1^o settore, alla cui Dirigenza era posto l'arch. Massimo Parrini, mentre responsabile del 2^o Servizio era l'arch. Marco Pasqualetti e tra il personale assegnato alla struttura vi era l'ing. Salvatore De Pascalis.

Per il **Lotto II** il progetto esecutivo è stato redatto a firma dell'ing. De Pascalis e approvato con Delibera della Giunta Municipale n. 61 del 30 marzo 2006, per un importo totale di euro 3.000.000,00. I lavori sono stati aggiudicati alla Bulfaro Costruzioni s.r.l., per un importo contrattuale di euro 1.899.125,15, comprensivo di oneri di sicurezza, al netto del ribasso del 20,053%, oltre IVA al 10%. Il contratto è stato stipulato il 30 luglio 2007 e la consegna dei lavori è

avvenuta il successivo 19 settembre.

La Bulfaro Costruzioni in data 24 settembre 2007 ha presentato una proposta di variante migliorativa in diminuzione economica. Con riferimento al Lotto II, occorre ricordare che il De Pascalis ha ricoperto anche il ruolo di direttore lavori, mentre il responsabile unico del procedimento è stato l'arch. Parrini, che ha ricoperto anche il ruolo di committente per aver sottoscritto i contratti per la parte pubblica ed il collaudatore è stato l'arch. Pasqualetti. Con riferimento alla contabilità dell'appalto di detto Lotto II è possibile individuare tre SAL, a firma del direttore lavori e dell'impresa (10 dicembre 2007 - 19 marzo 2008 - 29 luglio 2008) ed un conto finale, a firma del direttore lavori e dell'impresa, cui corrispondono altrettanti certificati di pagamento, a firma del direttore lavori e del responsabile unico del procedimento.

Anche il progetto esecutivo del **Lotto III** è stato redatto dall'ing. De Pascalis ed i lavori sono stati aggiudicati alla Ruzza Costruzioni s.r.l., per un importo contrattuale di euro 929.109,93, comprensivo di oneri per la sicurezza, al netto del ribasso del 19,836 %, oltre IVA al 10%. Il contratto è stato stipulato il 21 gennaio 2009 ed i lavori sono stati consegnati il successivo 18 marzo.

In data 30 aprile 2009 è stato autorizzato il subappalto. Subappaltatore della Ruzza Costruzioni s.r.l. è stata Valdelsa

Costruzioni s.r.l., in virtù di contratto del 30 aprile 2009. Con nota del 28 settembre 2009 la CR s.r.l. costruzioni ha comunicato la stipula di un contratto di affitto di ramo di azienda della Ruzza Costruzioni avvenuta in data 11 settembre 2009, dal quale è receduta in data 18 dicembre 2009. In data 30 settembre 2009 la Ruzza Costruzioni ha presentato una variante migliorativa, con relativo accordo sul nuovo prezzo. In data 11 marzo 2010, il Tribunale di Padova ha dichiarato il fallimento della Ruzza Costruzioni s.r.l..

Con Determina Dirigenziale n. 195 del 30 settembre 2010 è stata disposta la risoluzione del contratto stipulato fra il Comune di Pontedera e la Ruzza Costruzioni a seguito della quale è stato richiesto, nell'ottobre 2010, al geologo Santarnecchi un parere sullo stato del sottofondo stradale prima della prosecuzione dei lavori medesimi.

In data 1° aprile 2011, sono stati aggiudicati i lavori in completamento alla Ital Strade s.r.l., con stipula del contratto il successivo 7 giugno, poi subappaltati alla SLESA s.p.a. il giorno 11 novembre 2011 e, quindi, terminati il 31 ottobre 2013.

Il tratto di strada è stato aperto al traffico senza collaudo nel 2013 e subito dopo si sono manifestate alcune problematiche strutturali. È stata, quindi, richiamata l'impresa che, in luogo di una riduzione del prezzo è stata

posta nella condizione di eseguire alcuni interventi di ripristino; a seguito di detti lavori, in data 24 ottobre 2014, il Direttore Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dal DL e dal RUP. Un primo certificato di regolare esecuzione (parziale) era stato redatto in data 18 febbraio 2011, sottoscritto dal DL e dal RUP.

Con riferimento al Lotto III il primo SAL è stato redatto a favore della CR il 10 novembre 2009, oltre ad uno stato di consistenza lavori alla data del 14 dicembre 2009, sempre nei confronti della CR. Sono stati, poi, redatti i successivi SAL a favore della Ital Strade (16 novembre 2011 - 21 marzo 2012 e 31 ottobre 2013), oltre ad un conto finale il 29 agosto 2014, cui è corrisposta l'emissione dei certificati di pagamento da parte del responsabile unico del procedimento unitamente al direttore lavori.

I SAL sono stati sottoscritti dal direttore lavori e l'impresa ed il conto lavori dal direttore lavori in contraddittorio con l'impresa. Per il Lotto III, come detto, il progetto è stato redatto dal De Pascalis che è stato anche direttore lavori, mentre il Parrini ha ricoperto il ruolo di responsabile unico del procedimento.

Il prematuro deterioramento dell'asfalto lungo le quattro corsie, visivamente riconoscibile con fessurazioni lungo il tratto stradale meglio definite, in atti, "a macchia di coccodrillo", ha indotto il Comune di Pontedera ad adire il

Tribunale Civile di Pisa al fine di richiedere ed ottenere un accertamento tecnico preventivo utile a rappresentare lo stato dei luoghi e a verificare eventuali responsabilità nonché a quantificare gli eventuali danni subiti dal Comune e le spese necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi.

All'esito del giudizio civile è stata, quindi, redatta, una consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'ing. Massimo Losa, Professore Ordinario dell'Università di Pisa.

IL CTU, previa verifica dello stato dei luoghi, ha dovuto rispondere al quesito formulato e, precisamente, individuare se in relazione ai lavori eseguiti sul tratto di strada di che trattasi si fossero verificati vizi e/o difetti con particolare riferimento alla pavimentazione bituminosa e, in caso positivo, verificare se detti vizi potessero essere riconducibili alla modalità di esecuzione del sottofondo da parte delle ditte appaltatrici. Il CTU ha dovuto valutare, altresì, i rimedi ed i relativi costi necessari al ripristino dello stato dei luoghi.

Al termine dell'istruttoria il CTU ha riscontrato un precoce dissesto del tratto di strada interessato ai lavori eseguiti al Lotto II e III.

Con riferimento al Lotto III i vizi hanno compromesso entrambe le corsie in direzione Gello, mentre per le corsie della direzione opposta i vizi hanno comportato la completa rovina della direzione di marcia e di 1/3 della corsia di sorpasso. Per il Lotto II i vizi hanno comportato la rovina

della corsia di marcia di entrambe le carreggiate e del 15% della corsia di sorpasso nonché una importante riduzione della funzionalità per il 50% della estensione delle corsie di sorpasso.

Il CTU ha ritenuto i danni verificatesi riconducibili a difetti di costruzione e, precisamente, insufficienza degli spessori degli strati della sovrastruttura e del sottofondo (conglomerato bituminoso, fondazione, sottofondo), uso di materiali non idonei, erronee e confuse prescrizioni progettuali ed esecutive da ritenersi riconducibili a mancate osservazioni o riserve da parte dell'appaltatore. Dagli accertamenti eseguiti (carotaggi e pozzetti lungo il tratto stradale, per tutte le corsie), è emerso che le cause di danneggiamento sarebbero riconducibili a diversi fattori, nelle percentuali qui di seguito indicate e, precisamente, per il Lotto III alle carenze del sottofondo (spessore e qualità dei materiali) in misura del 78%, alla carenza dello spessore dello strato di fondazione, in misura del 4%, alla carenza dello spessore dello strato di base, in misura del 13 %, alla carenza dello spessore dello strato di binder (o strato di collegamento), in misura del 4% ed alla carenza dello strato di usura, nella misura del 1%. Con riferimento al Lotto II i danni emersi sarebbero riconducibili alle carenze del sottofondo (spessore e qualità dei materiali) in misura del 82%, alla carenza dello spessore dello strato di base, in

misura del 12% ed alla carenza dello spessore dello strato di binder (o strato di collegamento), in misura del 6%.

Constatata l'entità dei danni, il CTU ha ritenuto di poter riportare a normale funzionalità l'intera tratta di strada interessata solo attraverso un intervento di ricostruzione della sovrastruttura stradale, potenziando la fondazione, per supplire alle carenze del sottofondo, rinnovando gli strati di conglomerato bituminoso ormai completamente danneggiato, con un costo di euro 683.778,08 per il Lotto III e di euro 1.258.390,94 per il Lotto II.

Al fine di avere una quantificazione concreta della portata dei danni e delle relative carenze strutturali, il CTU ha rappresentato i risultati della verifica in chiari prospetti riassuntivi; è emerso che, con riferimento al Lotto III, il conglomerato bituminoso (o manto) è risultato essere, di fatto, di uno spessore di cm 12, inferiore ai 20 cm contabilizzati nel conto finale, in particolare, lo strato di base è risultato essere di cm 7 anziché 12 e lo strato di binder (collegamento) di cm 5, anziché 8 cm.

In definitiva la strada è stata realizzata con uno spessore degli strati in conglomerato bituminoso di 11 cm inferiore rispetto a quello di progetto e di 8 cm inferiore rispetto a quello contabilizzato. Non è stato steso il manto di usura a copertura. Lo spessore dello strato di terreno trattato con calce è risultato essere di cm 38 inferiore, rispetto ai cm 80

ipotizzati.

Con riferimento al Lotto II, lo spessore del conglomerato bituminoso è risultato essere di cm 18, invece dei 23 cm contabilizzati nel conto finale, mentre lo strato di terreno trattato con calce è risultato essere di cm 45 anziché cm 93 ipotizzati.

Lo strato di usura è risultato mancante per 300 mt. di lunghezza.

La portata dei danni, poi, è stata misurata nel numero di assi standard (82 KN) che la strada riesce a sopportare prima di raggiungere la fine della sua vita utile.

Per il Lotto III è stato stimato il numero di 36.209 assi, mentre per il Lotto II è stato stimato il numero di 471.416 assi.

Se le opere fossero state realizzate a regola d'arte, il CTU avrebbe stimato una vita utile di 7.663.761 passaggi per il Lotto II e di 8.180.502 passaggi per il Lotto II.

Dei fatti così come descritti è stato informato anche il Giudice penale che ha provveduto a notificare avviso di chiusura indagini ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. e successivo rinvio a giudizio formulando, per quanto interessa ai fini del decidere, i seguenti capi di imputazione: 1) DE PASCALIS SALVATORE e MAISTO ANTONIO, indagati del delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 110, 479 c.p. [Falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici], perché, in concorso tra

loro, DE PASCALIS, istruttore tecnico addetto al I Settore pianificazione, territorio e ambiente del comune di Pontedera, agendo in qualità di Pubblico Ufficiale e, segnatamente, di Direttore dei Lavori nell'ambito del contratto di appalto per la realizzazione del III lotto della viabilità di collegamento con la superstrada FI PI LI, denominata "Strada di Patto", stipulato in data 07/06/2011 tra il Comune di Pontedera e la società Ital Strade ed il MAISTO, in qualità legale rappresentante della nominata ditta appaltatrice, incaricata dei lavori, attestavano, nel S.A.L. n. 3, del 31/10/2013, che richiamava anche i dati falsi già riportati nei precedenti S.A.L. nn. 1 e 2, l'esecuzione dei lavori in modo non rispondente al vero, poiché affermavano falsamente l'avvenuta posa in opera di uno strato di base di 12 cm, mentre lo stesso misurava 7 cm, e di uno strato di collegamento, denominato "bynder", di 8 cm, mentre lo stesso misurava 5 cm, inoltre, attestavano falsamente che era stato realizzato il tappeto di usura, del tutto inesistente. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di realizzare i reati di cui ai capi di imputazione 2) e 3). In Pontedera il 31/10/2013; 2) DE PASCALIS SALVATORE, MAISTO ANTONIO e PARRINI MASSIMO, indagati del delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 110, 47 9 c.p. [Falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici], perché, in concorso tra loro, il DE PASCALIS e il MAISTO, agendo nelle

qualità sopra indicate, il PARRINI, dirigente I Settore Pianificazione, Territorio e Ambiente del Comune di Pontedera, nelle vesti di responsabile del procedimento, nell'ambito del contratto di appalto sopra indicato, attestavano falsamente, nel "certificato di regolare esecuzione" datato 24/10/2014, da essi firmato, che la società Ital Strade aveva svolto correttamente i lavori indicati nel contratto di appalto, nonostante le difformità evidenziate nel capo di imputazione n. 1), e, con tale condotta, consentivano la liquidazione, a favore dell'impresa appaltatrice, della somma residua, non dovuta, di euro 3.793,75, costituente la differenza tra l'ammontare dello stato finale (euro 758.603,75) ed i certificati di acconto già erogati alla ditta in occasione dei precedenti S.A.L. (euro 754.810,00). Con l'aggravante di aver commesso il reato al fine di eseguire quello di cui al capo 3). In Pontedera il 24/10/2014;

3) DE PASCALIS SALVATORE, MAISTO ANTONIO e PARRINI MASSIMO, indagati del delitto p. e p. dagli artt. 110, 640, comma 2, n. 1 c.p. [truffa aggravata per fatto commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico], perché, in concorso tra loro, nelle qualità sopra indicate e con gli artifici ivi descritti, il PARRINI concorrendo nel reato anche attraverso la sottoscrizione dei certificati di pagamento n. 1 del 22/12/2011, n. 2 del 18/5/2012, n. 3 del 29/11/2013, e

n. 5215 del 24/12/2014, nonché emettendo la determina finale n. 30 del 02/12/2014, con cui disponeva il pagamento della somma residua di euro 4.173,13 e MAISTO concorrendo nel reato anche attraverso la predisposizione di fatture ideologicamente false, da cui emergeva lo svolgimento di opere in tutto o in parte non effettuate, inducevano in errore i funzionari del Comune di Pontedera che emettevano i mandati di pagamento relativi ai lavori del lotto III, a favore della Ital Strade, per un importo non dovuto di euro 165.631,19 [165.641,18 come da c.n.r.], relativi ad opere mai eseguite, di cui euro 58.475,72 relativi alla mancata realizzazione del bynder, euro 82.686,18 alla mancata realizzazione dello strato di base ed euro 24.479,29 al difetto di spessore delle fondazioni, in tal modo procurando alla società Ital Strade e, conseguentemente, al suo rappresentante legale, MAISTO, un ingiusto profitto con pari danno per il Comune di Pontedera. In Pontedera fino al 24/12/2014.

La Procura contabile ha avviato le opportune indagini delegando la Guardia di Finanza; all'esito delle stesse è stato quantificato un danno erariale per il Comune di Pontedera pari ad euro 388.974, 72 per la realizzazione del Lotto II, pari al valore dei materiali contabilizzati e non utilizzati e di euro 308.016,18 per il Lotto III, per un totale di euro 696.990,90.

Dall'esito delle indagini la Procura procedente ha ritenuto che il danno così come quantificato debba ritenersi riconducibile alla condotta dei signori Parrini, De Pascalis e Pasqualetti, i quali, ciascuno nello svolgimento delle proprie funzioni, hanno posto in essere condotte eziologicamente ricollegabili alla causazione del danno in parola, omettendo i dovuti controlli e/o non contestando eventuali difformità riscontrate. Gli stessi sono stati invitati a dedurre sui fatti di che trattasi, con la prospettazione di una condotta dolosa utile alla possibile contestazione a loro carico di un danno pari ad euro 696.990,90, per il cui pagamento a favore del Comune potranno essere chiamati in solido.

Con istanza del 10 dicembre 2019, il Procuratore contabile ha formulato al Presidente della Sezione una richiesta di sequestro conservativo ai sensi degli articoli 74 e ss c.g.c. avente ad oggetto beni mobili ed immobili di cui sono titolari i presunti responsabili.

Con Decreto 1/2020, il Presidente ha concesso sequestro *inaudita altera parte* e contestualmente ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti innanzi al Giudice Designato al fine di ottenere la conferma, modifica o revoca del provvedimento di sequestro.

Il Giudice Designato ha confermato il sequestro concesso dal Presidente con ordinanza n. 10/2020. L'ordinanza di sequestro è stata oggetto di reclamo. Il Collegio, in sede di

reclamo ha confermato l'ordinanza, provvedendo a revocare unicamente il sequestro per tre delle polizze che erano state oggetto di sequestro nei confronti del Parrini e, precisamente, 1. Polizza "Metto da parte", Intesa San Paolo Vita s.p.a (n. 71001422712, valore al 7 febbraio 2020 di euro 52.675,95); 2. Polizza "Penso a te" Intesa San Paolo Vita s.p.a (n. 71001779629, valore al 7 febbraio 2020 di euro 25.038,88); 3. Polizza "Penso a te" Intesa San Paolo Vita s.p.a. (n. 68 71001779643, valore al 7 febbraio 2020 di euro 25.044,37). La Procura ha, inoltre, agito in revocatoria nei confronti del Parrini. L'azione è stata accolta dalla Sezione.

Successivamente è stata acquisita la documentazione del giudizio penale (consulenza d'ufficio, informativa e decreto di rinvio a giudizio). Nel corso dell'istruttoria, il Pubblico Ministero, anche alla luce delle osservazioni esposte dai convenuti in sede di deduzioni difensive, ha provveduto a delegare, ai sensi dell'art. 56 e 67, comma 7, c.g.c., ad un consulente tecnico, per puntualmente controdedurre a quanto rappresentato dagli odierni convenuti.

Il consulente ha provveduto a depositare le proprie controdeduzioni in data 21 luglio 2020. La Procura procedente ha, altresì, delegato per ulteriori incombenzi istruttori, resisi necessari anche alla luce delle deduzioni esposte dagli invitati, la Guardia di Finanza, la quale ha

compendiato l'esito delle indagini suppletive in nota 22 luglio 2020.

Il Pubblico Ministero ha provveduto a depositare l'atto di citazione nei confronti degli odierni convenuti in data 17 agosto 2020.

La pubblica accusa ha, preliminarmente, ripercorso i fatti di causa ed ha, quindi, ritenuto l'asserito danno prospettato, come eziologicamente riconducibile alla condotta posta in essere dagli odierni convenuti, che ha ritenuto di poter qualificare come connotata da dolo civile contrattuale, quale inadempimento volontario dell'obbligazione contrattuale che gli stessi erano tenuti a rispettare.

Secondo la prospettazione attorea, quindi, gli odierni convenuti, nelle rispettive funzioni di R.U.P., D.L. e collaudatore, avrebbero scientemente trascurato di esercitare i necessari poteri di controllo e di vigilanza, omettendo di porre in essere le relative verifiche sulla quantità e sulla qualità delle opere e trascurando di effettuare i dovuti riscontri sulle forniture e sulle prestazioni effettivamente rese.

Il D.L. ed il R.U.P. hanno, altresì, attestato e, quindi, autorizzato il pagamento, mediante la contabilizzazione delle relative quantità, l'avvenuta posa in opera di materiale in realtà non eseguita. Dalla documentazione pervenuta dalla sezione del giudice penale, è emerso che il rinvio a giudizio è

stato disposto per il Parrini ed il De Pascalis per i fatti relativi alla realizzazione del Lotto III. Il Pasqualetti, invece, nella sua qualità di collaudatore del solo Lotto II, non è stato coinvolto in sede penale dal momento che il reato a lui astrattamente contestabile (falsità ideologica commessa da P.U. in atti pubblici e truffa aggravata ai danni di Ente Pubblico), è stato ritenuto prescritto. Anche le condotte del Parrini e del De Pascalis sono state ritenute prescritte con riferimento al Lotto II.

Con riferimento al contestato danno la Procura, quindi, ha richiesto in pagamento la somma totale di euro **696.990,90, quale somma pagata dal Comune per il materiale contabilizzato e non utilizzato.**

Con riferimento al **Lotto II** sono state considerate, nella quantificazione del danno, le seguenti **OPERE REALIZZATE** : **TAPPETO DI USURA:** 3 CM (contabilizzati e previsti in progetto) - 2,35 CM (realizzati) - DIFFERENZA PAGATA EURO 20.907,92; **BLINDER:** 8 CM (contabilizzati e previsti in progetto) - 6,65 CM (realizzati) - DIFFERENZA PAGATA EURO 48.148,64; **STRATO DI BASE:** 12 CM (contabilizzati e previsti in progetto) - 8,87 CM (realizzati) - DIFFERENZA PAGATA EURO 86.132,57; **FONDAZIONE:** 20 CM (contabilizzati e previsti in progetto) - 21 CM (realizzati); **SOTTOFONDO:** 95 CM (contabilizzati e previsti in progetto) - 48 (realizzati) - DIFFERENZA PAGATA EURO 233.785,59;

SOMMA TOTALE PAGATA IN PIU' EURO 388.974,72. La

suddetta somma costituisce il danno per la realizzazione del Lotto II di cui devono rispondere il Parrini, il Pasqualetti ed il De Pascalis.

Per il **Lotto III** sono state considerate, ai fini della quantificazione del danno, le seguenti **OPERE REALIZZATE:**

TAPPETO DI USURA: 3 CM (contabilizzati e previsti in

progetto) – 0 CM (realizzati); **BLINDER:** 8 CM (contabilizzati

e previsti in progetto) – 5 CM (realizzati) – DIFFERENZA

PAGATA EURO 58.475,52; **STRATO DI BASE:** 12 CM

(contabilizzati e previsti in progetto) – 7 CM (realizzati) -

DIFFERENZA PAGATA EURO 82.686,18; **FONDAZIONE:** 20

CM (contabilizzati e previsti in progetto) – 14,50 CM

(realizzati) - DIFFERENZA PAGATA EURO 24.479,29;

SOTTOFONDO: 80 CM (contabilizzati e previsti in progetto)

- 38 (realizzati) - DIFFERENZA PAGATA EURO 142.375,00;

SOMMA TOTALE PAGATA IN PIU' EURO 308.016,18.

Detta somma costituisce il danno per la realizzazione del Lotto III e del suddetto danno devono rispondere il Parrini ed il De Pascalis.

Con memoria del 17 maggio 2021 si è costituito il convenuto

De Pascalis Salvatore, chiedendo, dopo una breve

esposizione dei fatti di causa, che fosse dichiarata

l'inammissibilità della azione, stante la pendenza, innanzi al

giudice civile, di altro giudizio avente ad oggetto la

medesima questione. In particolare, il comune di Pontedera ha citato in giudizio alcuni appaltatori per il ristoro dei danni asseritamente subiti per la prematura rovina della c.d. "strada di Patto". Gli odierni convenuti sono stati chiamati, a loro volta, in giudizio. Il presente giudizio e quello pendente innanzi al giudice civile, hanno ad oggetto i medesimi fatti ed il medesimo presunto danno, con possibile violazione del principio del *ne bis in idem*.

La difesa del De Pascalis, quindi, ha eccepito la prescrizione dell'azione per responsabilità erariale intentata dalla Procura contabile stante il rilevante lasso di tempo intercorso tra la fine dei lavori o, comunque, il collaudo delle opere e l'avvio, da parte dell'attore pubblico, dell'azione introduttiva del presente giudizio.

Il Lotto II è stato ultimato nel 2007 e collaudato nel 2009, mentre per il Lotto III è stato redatto un primo certificato parziale di corretta esecuzione del 2011 ed uno nel 2014.

Il Comune di Pontedera aveva già avuto modo di rilevare alcune problematiche, relative alla quantità di materiali utilizzati, che riguardavano il Lotto III tra il mese di dicembre 2013 e gennaio 2014.

Alla data del 10 febbraio 2020, data di notifica del decreto di sequestro, quindi, il termine per la proposizione dell'azione contabile era già ampiamente prescritto, né può prospettarsi, nel caso in esame, un'ipotesi di occultamento

doloso dal momento che il convenuto De Pascalis si è sin da subito adoperato per riuscire ad individuare le cause del deterioramento della strada.

La difesa De Pascalis ha, inoltre, contestato la sussistenza di un dolo civile contrattuale che la Procura ha ritenuto di poter ravvisare nel caso in esame. Secondo la tesi difensiva, le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo eseguito in sede civile sono ancora ampiamente da provare e, in ogni caso, non può dedursi il dolo dei convenuti dalla mera constatazione di possibili disallineamenti tra la realtà materiale dell'opera e le risultanze contabili. La difesa De Pascalis ha ribadito la correttezza dell'operato del proprio assistito che ha diligentemente portato avanti tutte le attività riconducibili al proprio ruolo con ciò escludendo, quindi, che una eventuale irregolarità possa ritenersi riconducibile ad una condotta dolosa dello stesso. Ne sono la prova i numerosi sopralluoghi tenuti dal De Pascalis, le segnalazioni che lo stesso ha prontamente effettuato nei confronti del Comune, il sollecito dallo stesso mosso per assicurare l'esecuzione dei carotaggi da parte della Dynatest nonché la pretesa, avanzata nei confronti della Ital Strade, di procedere immediatamente con gli interventi di riparazione e messa in sicurezza della strada prima del pagamento finale. La condotta tenuta dal De Pascalis, quindi, sembra escludere a priori, la sussistenza di una ipotesi di dolo. Non è stata

dimostrata, inoltre, la sussistenza di alcun ingiusto profitto a fronte della condotta asseritamente truffaldina contestata.

La Procura ha fondato la sua azione sulle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo eseguito in sede civile e su quanto affermato dal giudice penale in sede di conclusione delle indagini, ma i fatti in sede penale sono stati unicamente contestati e non provati a seguito di dibattimento. La Procura sembra, invece, aver trascurato alcuni aspetti salienti che emergono dalla relazione redatta in sede civile a seguito di accertamento tecnico preventivo quali, ad esempio, il contributo dato dagli ingegneri Viti e Nardi nella redazione del progetto nonché il reale significato delle risultanze della perizia eseguita dal Santarneckchi sul sottofondo del Lotto III dopo il fallimento della ditta Ruzza Costruzioni ove non si evidenziava alcuna *"criticità degna di nota nell'esecuzione dei lavori"*.

Anche le controdeduzioni espone dall'ing. Gelli, su delega della Procura, sembrano essere, a detta della difesa De Pascalis, alquanto discutibili nei risultati. L'ing. Gelli ha contestato l'esiguità del numero dei prelievi a campione effettuati per il Lotto II (n. 5 prove di carico su piastra eseguite dall'Istituto Sperimentale Igetecma s.a.s.) sottolineando il fatto che anche in sede di accertamento tecnico preventivo disposto dal giudice civile si è proceduto ad eseguire lo stesso numero di prelievi.

In ogni caso, l'ing. Gelli si è espresso su questioni che sembrano ampiamente esulare rispetto a quello che è l'oggetto della responsabilità amministrativa che dovrebbe essere riconducibile al convenuto De Pascalis. La difesa De Pascalis ha, infine, sottolineato la circostanza data dal fatto che nel tempo la strada è stata oggetto di diversi rifacimenti e che, pertanto, potrebbe essere altamente probabile la sussistenza di una non omogeneità dell'asfalto e degli strati sottostanti, con ciò rendendo chiaramente opinabili le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo in atti.

Il De Pascalis, quindi, ha concluso per il rigetto delle pretese attoree ed ha chiesto ammettersi prova per testi, indicando il nominativo dei testimoni ed i relativi capitoli di prova al fine di dimostrare la correttezza dell'operato del Direttore Lavori.

In data 19 maggio 2021 si è costituito il convenuto **Parrini Massimo** chiedendo il rigetto della domanda attorea perché inammissibile e infondata, con applicazione, nella denegata ipotesi di condanna, del potere riduttivo o, comunque, di una pena graduata in relazione a quanto esposto nel proprio scritto difensivo.

La difesa Parrini, dopo aver brevemente esposto i fatti di causa, ha ritenuto che il proprio assistito fosse completamente estraneo rispetto agli stessi, stante il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento ricoperto per entrambi gli appalti di cui si discute. Il suo ruolo, di fatto, non

imponendo allo stesso alcuna presenza in cantiere, con ciò consentendo di escludere a priori ogni tipo di responsabilità del convenuto Parrini in ordine alla vicenda in esame.

Con riferimento al Lotto III la difesa ha ricordato come, dopo il fallimento della Ruzza Costruzioni, sia stato affidato al geologo Santarnecchi il compito di accertare la qualità dei lavori svolti in precedenza da quest'ultima e verificare l'idoneità delle prove svolte in corso d'opera; il Santarnecchi si è limitato a prospettare meri consigli sulle cose che sarebbe stato opportuno fare ma, in ogni caso, non era nella disponibilità del RUP, la materiale realizzazione di più approfonditi accertamenti.

Il RUP ha scrupolosamente richiesto un accertamento sullo stato dei luoghi prima dell'ultimazione dei lavori, il cui esito è stato rimesso nelle mani del DL nonché progettista dell'opera. La difesa ha sottolineato, inoltre, la circostanza data dal fatto che il geologo abbia concluso le proprie valutazioni con un mero "si consiglia", senza nessuna prescrizione di gravità tale da allarmare lo stesso RUP.

I lavori sono, poi, stati affidati alla Ital Strade, con subappalto alla Slesa s.p.a.. Al termine dei lavori, sia il DL che il RUP hanno chiesto, previo accertamento anche a mezzo di carotaggi disposti dalla società Dynatest, la eliminazione delle difformità al fine di poter procedere al pagamento del prezzo nei confronti dell'appaltatore. Nel

corso dell'anno successivo si sono palesate delle crepe sull'asfalto che, sottoposte alla valutazione della "Ditta Giuliani" sono state ritenute non riconducibili al manto di usura e, quindi, non eliminabili con il semplice rifacimento del manto stradale.

La condotta del RUP è stata sempre caratterizzata da diligenza e professionalità. Anche la stessa scelta di aprire la strada a lavori ultimati e prima del collaudo è stata dettata, secondo la prospettazione difensiva, dalla necessità di testare sul campo la portata della strada. I problemi che si sono palesati immediatamente hanno portato il RUP a richiedere accertamenti tecnici, con successivo intervento di ripristino da parte della Ital Strade, a seguito della quale è stato emesso il certificato di regolare esecuzione.

Per il Lotto II, realizzato dalla Bulfaro Costruzioni le anomalie si sono presentate ma in modo meno evidente e precoce.

Per entrambi gli appalti si è proceduto ad approvare alcune varianti in corso d'opera. Per il Lotto II i problemi si sono palesati molto dopo il collaudo con ciò confermando la totale estraneità del Parrini rispetto alla causazione dei danni e la correttezza del proprio operato nel corso del suo incarico.

Il precoce cattivo stato di usura della strada ha indotto il Comune di Pontedera a richiedere un accertamento tecnico preventivo innanzi al giudice civile, innanzi al quale è stata instaurato il giudizio per il risarcimento dei danni

asseritamente patiti dal comune medesimo.

Dall'accertamento tecnico sono emerse diverse irregolarità e di queste la Procura ha ritenuto responsabile anche l'architetto Parrini. La difesa Parrini ha ribadito la propria estraneità ai fatti, ricordando il suo ruolo di RUP, cui spetta un controllo estrinseco sugli atti dell'appalto. Il suo ruolo si distingue, pertanto, da quello degli altri soggetti coinvolti, ognuno nelle sue competenze, autonomamente responsabile per il proprio operato.

Al Direttore Lavori spetta il compito di controllare direttamente l'operato dell'appaltatore, mentre al RUP spetta unicamente un controllo successivo ed estrinseco sull'operato di quest'ultimo.

Al RUP non spetta, ovviamente, alcun controllo concreto sull'operato dell'appaltatore in cantiere.

In ogni caso, i danni contestati non possono essere riconducibili all'operato del DL, del RUP o del collaudatore, riguardando unicamente l'operato delle imprese di costruzione.

Nessuna contestazione può essere, inoltre, mossa nei confronti del Parrini con riferimento all'asserito ritardo palesato nella risoluzione del contratto con la Ruzza Costruzioni ormai fallita; il contratto stava proseguendo con il subappaltatore e, in ogni caso, non sembra sussistere nessun depauperamento per il comune di Pontedera che

possa ritenersi direttamente riconducibile al contestato ritardo.

A nulla rileva, inoltre, in questa sede quanto affermato dall'ing. Gelli nelle controdeduzioni che gli sono state affidate dal PM, dal momento che il controdeducente si è pronunciato su questioni che non sono state oggetto della contestazione iniziale.

La difesa Parrini ha preso posizione su tutti gli aspetti evidenziati dall'ing. Gelli con apposita nuova relazione a firma dell'ing. La Torre ed ha ricordato come, in ogni caso, per tutte le varianti proposte ed approvate il RUP dovesse valutarne l'ammissibilità giuridica e non tecnica.

La difesa ha, in ogni caso, ricordato, come il Parrini avesse una laurea in architettura e non in ingegneria.

La condotta tenuta dal Parrini risulta, pertanto essere pienamente conforme ai parametri di professionalità e diligenza richiesti dalla legge e non è, pertanto, possibile poter ritenere la condotta dallo stesso tenuta come caratterizzata da dolo o colpa grave, avendo lo stesso lavorato per decenni al servizio della pubblica amministrazione, senza che gli fosse mai stato mosso alcun rilievo.

In assenza di una condotta dolosa, viene meno anche il vincolo di solidarietà contestato. La giurisprudenza, infatti, ai fini del riconoscimento della sussistenza del dolo richiede la

previsione e volontà del danno; il legislatore del 2020, poi, ha preteso espressamente che, ai fini del riconoscimento del dolo, il fatto doloso sia preveduto e voluto dal soggetto agente; con il decreto-legge n. 76 del 17 luglio 2020, infatti, il legislatore ha espressamente previsto che, ai fini della sussistenza del dolo, sia offerta la prova della consapevole volontà di porre in essere il danno. Nel caso in esame la citazione è stata depositata il 17 agosto 2021, quindi la normativa suddetta risulta essere applicabile alla fattispecie in esame.

Anche se non si volesse aderire alla suddetta prospettazione, ai fini del riconoscimento del dolo, è sempre necessario, per chi agisce in giudizio, provare la consapevole e volontaria violazione degli obblighi di servizio, cosa che, nel caso di specie, è mancata.

In assenza di un vincolo di solidarietà, pertanto, l'eventuale responsabilità deve essere valutata secondo il reale contributo eziologico concretamente apportato da ciascun autore.

Il danno contestato, poi, deve ritenersi ampiamente prescritto, stante il notevole lasso di tempo trascorso tra il momento di proposizione dell'azione e quello della reale scoperta del danno. Per il Lotto II i pagamenti risultano risalire al 2009, mentre per il Lotto III al 2013 e la Procura non ha dimostrato alcun comportamento tenuto dal Parrini

teso ad occultare il presunto danno. Il termine prescrizione non può essere spostato in avanti fino alla data dell'accertamento tecnico preventivo perché deve guardarsi al momento in cui il danno si è verificato. Altrimenti si verrebbe a creare una situazione contraddittoria: se il danno fosse stato evidente, ad oggi sarebbe prescritto, se il danno non fosse stato evidente, allora nessuna responsabilità potrebbe addossarsi nemmeno all'odierno convenuto architetto Parrini.

Qualora il Collegio addivenisse ad una sentenza di condanna, la difesa ha ritenuto, in ogni caso, di poter ricondurre alla condotta del Parrini un contributo causale che non superi il 5% dell'intero ammontare del danno ed ha chiesto, comunque, applicarsi il potere riduttivo nella sua più ampia estensione.

La difesa Parrini ha, infine, avanzato richiesta di ammissione di consulenza tecnica di ufficio stante la natura squisitamente tecnica delle problematiche affrontate nella vicenda in esame nonché l'elevato numero di opinioni tecniche che si sono susseguite.

Con memoria del 7 maggio 2021 si è costituito il convenuto **Pasqualetti Marco**, chiedendo che fosse dichiarata inammissibile l'azione, stante l'avvenuta decadenza per decorrenza dei termini utili al deposito della citazione, con conseguente revoca della misura cautelare e, in via

preliminare, che l'azione fosse dichiarata prescritta, stante il notevole lasso di tempo trascorso.

Nel merito la difesa Pasqualetti ha chiesto il rigetto della pretesa attorea e, nella denegata ipotesi di condanna, la limitazione del risarcimento ai soli danni strettamente riconducibili alla condotta del convenuto Pasqualetti e limitati alla realizzazione del Lotto II.

La difesa ha ritenuto che l'attore pubblico fosse decaduto dalla proposizione dell'azione al momento del deposito dell'atto di citazione, stante la non operatività, nel caso in esame, della proroga di cui all'art. 85, comma 4, DL 18/2020.

Nel caso in esame, infatti, non è stato disposto alcun rinvio d'ufficio utile a poter far rientrare la fattispecie nelle previsioni di cui al comma 4) dell'art. 85.

Il termine per il deposito dell'atto di citazione non è un termine connesso alle attività istruttorie preprocessuali tale da rientrare nelle previsioni di cui all'art. 85, comma 4), seconda parte.

Nel caso in esame, però, era stato concesso un sequestro conservativo e detta circostanza ha fatto sì che la fattispecie potesse rientrare nelle previsioni di cui all'art. 85, comma 3), lettera f), ossia tra le *"cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre un grave pregiudizio tra le parti"*.

Nel caso in esame il Giudice Designato aveva concesso 60 giorni per il deposito dell'atto di citazione.

La Procura ha provveduto a richiedere alla Sezione la proroga del suddetto termine e la Sezione ha disposto non luogo a provvedere stante l'operatività della sospensione già disposta dal legislatore per le attività preprocessuali.

Non potendo operare nel caso in esame, per i motivi poc'anzi esposti, la sospensione *ex lege* di cui all'art. 85 DL 18/2020 ed in assenza di una impugnazione del provvedimento di non luogo a provvedere, da parte del PM, il termine per il deposito dell'atto di citazione deve individuarsi nel 13 luglio 2020.

In data 30 marzo 2020, infatti, il Giudice Designato aveva concesso 60 giorni per il deposito dell'atto di citazione, con termine ultimo fissato, pertanto, al 30 maggio 2020.

La sospensione dei termini per la nota emergenza sanitaria ha fatto slittare la decorrenza dei 60 giorni, prima, al 15 aprile 2020 e, dopo, al 12 maggio 2020, con individuazione, quindi, del termine utile al deposito dell'atto di citazione, al 13 luglio 2020.

La citazione, stata depositata in data 17 agosto 2020, deve ritenersi, quindi, inammissibile.

Con riferimento alla eccepta prescrizione, la difesa del Pasqualetti ha rappresentato come le possibili irregolarità dell'opera fossero già note all'amministrazione asseritamente

danneggiata sin dal 2012, essendosi palesate pochi mesi dopo l'apertura della strada. Nessun occultamento doloso sembra, inoltre, potersi ravvisare nella fattispecie in esame, con ciò rendendo l'azione irrimediabilmente prescritta.

Con riferimento al merito, la difesa del Pasqualetti ha ricordato come il proprio assistito abbia svolto unicamente il ruolo di collaudatore per il Lotto II e le irregolarità si sono palesate unicamente dopo il collaudo. Nessuna responsabilità può addebitarsi al Pasqualetti, quindi, con riferimento ad eventuali vizi qualitativi e/o quantitativi dei materiali usati, trattandosi di eventi non prevedibili e non riscontrabili al momento del collaudo.

Nessun rilievo può, pertanto, muoversi all'operato del Pasqualetti il quale ha diligentemente e scrupolosamente controllato la documentazione relativa all'appalto e confrontato l'esecuzione realizzata, anche con accesso ai luoghi, con il progetto iniziale, ritenendo inimmaginabile l'esistenza di eventuali difformità tra il contabilizzato ed il realizzato, per la cui sussistenza devono ritenersi responsabili unicamente le ditte appaltatrici, anche alla luce dei risultati delle prove su piastra eseguite il 4 marzo 2008.

La difesa del Pasqualetti ha ricordato, inoltre, come il proprio assistito abbia una laurea in architettura e non in ingegneria.

La difesa Pasqualetti ha, quindi, contestato la legittimità delle controdeduzioni redatte dall'ing. Gelli, dal momento

che lo stesso è stato nominato dalla Procura in assenza dei presupposti di legge. Il codice di giustizia contabile, infatti, consente di nominare un consulente solo se dopo la notifica dell'invito e dalle deduzioni, emergano fatti nuovi, cosa non accaduta nel caso in esame. Il documento, pertanto, dovrebbe essere espunto dal fascicolo e, ove si ritenesse di mantenerlo, lo stesso dovrebbe unicamente essere considerato come un documento di parte e, in quanto tale, necessiterebbe di un confronto con una consulenza d'ufficio, di cui la difesa Pasqualetti richiede l'ammissione.

Con riferimento all'elemento psicologico, infine, la difesa Pasqualetti ha radicalmente escluso la sussistenza di una qualsivoglia condotta finalizzata alla alterazione della realtà per ottenere vantaggi.

Nulla di tutto ciò può ritenersi provato nel caso in esame non sussistendo, tra l'altro, alcun procedimento penale a carico del Pasqualetti medesimo.

L'esclusione del dolo non consente di poter addivenire, nella denegata ipotesi di condanna, ad una condanna dei convenuti in via solidale. Qualora, infatti, il Collegio ritenesse di non dover condividere la prospettiva del convenuto Pasqualetti, nella determinazione del dovuto dovrebbe tenersi in considerazione unicamente l'apporto causale avuto dal collaudatore per gli asseriti vizi palesatesi sul Lotto II della c.d. strada di Patto. A tal fine la difesa ha ricordato che

la strada, per quanto rovinata, è aperta al traffico e regolarmente utilizzata. Ciò dimostra l'erronea quantificazione del danno richiesto in pagamento dalla Procura, anche ai fini della concessione del sequestro conservativo.

All'udienza del 9 giugno 2021 le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rispettivamente formulate nei loro atti difensivi.

Considerato in

DIRITTO

1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il Collegio è chiamato a decidere su di una ipotesi di danno erariale derivante dalla non corretta esecuzione dei lavori per la realizzazione di due lotti della c.d. "strada di Patto", commissionata dal Comune di Pontedera.

Il precoce ed evidente deterioramento del manto stradale ha rivelato carenze strutturali più profonde riconducibili alla messa in opera di strati di sottofondo e pavimentazione più sottili rispetto a quelli previsti in progetto ma che sono stati comunque pagati secondo le misure e le quantificazioni progettuali. Da qui il contestato danno, pari al valore dei materiali contabilizzati e pagati ma non utilizzati.

Sono stati chiamati a rispondere del danno il RUP ed il Direttore dei Lavori ed il collaudatore che hanno operato in entrambi i lotti.

2. Occorre, preliminarmente, scrutinare le eccezioni sollevate dai convenuti.

2.1. INAMMISSIBILITA' DELL'AZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI DI LEGGE PER IL DEPOSITO DELL'ATTO DI CITAZIONE. La difesa del convenuto Pasqualetti ha affermato come nel caso in esame non sia stato disposto alcun rinvio d'ufficio utile a poter far rientrare la fattispecie nelle previsioni di cui al comma 4) dell'art. 85.

In particolare, il termine per il deposito dell'atto di citazione non è un termine connesso alle attività istruttorie preprozessuali tale da potersi far rientrare nelle previsioni di cui all'art. 85, comma 4), seconda parte.

L'eccezione non è meritevole di accoglimento. Come correttamente osservato dalla giurisprudenza di questa Corte (Corte conti Lombardia ord. n. 1/2021 –Corte conti Valle d'Aosta sent. 9/2021) per il deposito dell'atto di citazione deve considerarsi applicabile la sospensione dei termini processuali nel periodo di "emergenza COVID" per l'intero arco temporale dal 8.3.2020 al 31.8.2020. In particolare, è stato condivisibilmente precisato che *"con riferimento al calcolo, nel caso di specie, del termine di 120 giorni di cui all'art. 67, comma 5, C.G.C. per il deposito, a pena d'inammissibilità, dell'atto di citazione, occorre far riferimento alle disposizioni normative dettate durante*

l'emergenza sanitaria da COVID-19. In particolare, l'art. 85, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nella sua formulazione originaria, aveva previsto che "In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 30 giugno 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° luglio 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo". Tale periodo di sospensione, individuato al primo periodo del comma 4 dell'art. 85 sopra citato, è stato successivamente esteso prima al 31 luglio 2020 (art. 5, c. 1, lett. a) del D.L. 30 aprile 2020, n. 28), poi al 31 agosto 2020, in virtù delle modifiche apportate dalla legge di conversione del D.L. n. 28/2020 (L. 25 giugno 2020, n. 70), risultando il seguente testo dell'art. 85, comma 4, citato: "In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 31 agosto 2020 sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° settembre 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed

alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo". L'art. 26 ter, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. nella L. 13 ottobre 2020, n. 126 non ha inciso sul comma 4 dell'art. 85 sopra citato, il cui testo di riferimento rimane pertanto quello sopra indicato.

Orbene, ritiene questo Giudice che l'art. 85, comma 4, secondo periodo, del D.L. n. 18/2020 con le successive modifiche intervenute ("A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali") debba interpretarsi nel senso che esso intenda estendere ai termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali il regime della sospensione ex lege (la sospensione dall'8 marzo 2020 sino al 31 agosto 2020) previsto dal primo periodo dello stesso comma per i termini processuali relativi a giudizi oggetto di rinvio. Infatti, risulterebbe illogico che la sospensione di cui al secondo periodo avesse una data certa di inizio (8 marzo 2020) e non una data certa di fine. Inoltre, la congiunzione "anche" ha appunto il significato e la funzione lessicale di estendere alla seconda categoria di atti il regime previsto per la prima. Peraltro, tale interpretazione, aderente al dato testuale della previsione legislativa (da considerarsi preponderante rispetto ai decreti emanati dai diversi Vertici istituzionali), in quanto comportante una sospensione ex lege nell'ampiezza massima senza soluzione di continuità dall'8 marzo 2020 al

31 agosto 2020 per tutti i termini preprozessuali, risulta maggiormente garantista delle esigenze di tutte le parti coinvolte processualmente - quindi non solo la parte pubblica, ma anche i presunti responsabili - nell'ottica del perseguimento di un'indefettibile finalità di giustizia, conformemente a quanto previsto testualmente dall'art. 55 C.G.C., secondo cui il P.M. contabile compie ogni attività utile per l'acquisizione degli elementi necessari all'esercizio dell'azione erariale e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona individuata quale presunto responsabile. Orbene, l'invito a dedurre e la presentazione delle deduzioni costituiscono pacificamente atti preprozessuali del giudizio di responsabilità avanti alla Corte dei conti, con la conseguenza che anche i termini loro relativi, ove pendenti nel corso della sospensione ex lege, riprendono a decorrere dal 1° settembre 2020. A prescindere dalla natura processuale o preprozessuale del termine per il deposito dell'atto di citazione di cui all'art. 67, comma 5, C.G.C., rimane certo che esso costituisce un termine "connesso alle attività istruttorie preprozessuali" in quanto ha decorrenza dalla scadenza del termine per il deposito delle deduzioni di cui all'art. 72 C.G.C., con conseguente assoggettamento del termine di cui all'art. 67, comma 5, C.G.C. al regime di sospensione ex lege". Alla luce delle considerazioni sopra svolte, anche nel caso di specie, il

termine per il deposito della citazione deve calcolarsi tenendo conto della sospensione *ex lege* senza soluzione di continuità dal giorno 8 marzo 2020 sino al 31 agosto 2020.

2.2. INAMMISSIBILITA' DELL'AZIONE ERARIALE IN PENDENZA DI GIUDIZIO CIVILE. Il convenuto De

Pascalis ha ritenuto inammissibile la presente azione, stante la contemporanea pendenza di un'azione civile tendente al ristoro del medesimo danno oggi contestato.

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 24859/2019), l'azione contabile e quella civile sono azioni tra loro compatibili, possono coesistere e non si escludono a vicenda, dal momento che *"la prima è volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse pubbliche, con funzione prevalentemente sanzionatoria; la seconda è finalizzata, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della singola amministrazione attrice"*.

L'eccezione, pertanto, non è meritevole di accoglimento e, come tale, deve essere rigettata.

2.3. PRESCRIZIONE. Occorre, poi, scrutinare l'eccezione di prescrizione dell'azione, così come richiesto da tutti i soggetti convenuti. Ritiene il Collegio che l'eccezione debba essere respinta, stante la tempestività dell'azione posta in

essere dall'attore pubblico, con riferimento al momento in cui si ritiene di poter ricondurre la piena conoscenza dei fatti asseritamente forieri di danno da parte dell'amministrazione danneggiata.

La vicenda di che trattasi, infatti, si è palesata in tutta la sua portata unicamente a seguito dell'accertamento tecnico preventivo richiesto innanzi al Tribunale di Pisa, là dove, grazie ad importanti controlli effettuati nel pieno contraddittorio delle parti coinvolte, è stato possibile verificare la reale consistenza dello stato dei luoghi, e ciò alla data del 17 luglio 2017. È innegabile la circostanza data dal fatto che, quantomeno per il Lotto III, già nei periodi precedenti fossero stati eseguiti sopralluoghi e/o accertamenti utili a rivelare l'esistenza di eventuali vizi delle opere, è altrettanto innegabile, però, che detti accertamenti siano stati parziali e non approfonditi. Così gli accertamenti effettuati nel settembre del 2013, che hanno rivelato unicamente *"lo stato di danneggiamento della pavimentazione (...) che presenta delle fessurazioni a pelle di coccodrillo, sintomatico del fatto che la pavimentazione è completamente distrutta ed ha raggiunto lo stato di fine vita utile sulla quasi totalità del lotto III e per oltre la metà del Lotto II"*. Sono stati poi effettuati degli accertamenti che hanno avuto ad oggetto unicamente il conglomerato bituminoso e che hanno portato all'adeguamento dello stesso

prima di procedere al rilascio del certificato di regolare esecuzione dell'opera. Alla pagina 23 della memoria del Parrini si enfatizza l'avvenuta *"esecuzione di apposite prove con estrazione di conglomerati bituminosi!!!!"*, eseguita il 24 gennaio 2014, con conseguente *"adeguamento degli spessori dei conglomerati bituminosi"* (pag. 24 memoria Parrini). Così anche alle pagine 24 della memoria De Pascalis si legge che gli accertamenti eseguiti sui dieci carotaggi effettuati il 24 gennaio 2014 dalla PLP *"attestano l'avvenuta verifica degli spessori del bynder e dello strato di base su tutto il tratto interessato del Lotto III"*. Dalle foto dei detti carotaggi prodotte dalla difesa De Pascalis, poi, si può constatare come le "carote" prelevate abbiano avuto uno spessore che va da 11 a 21 cm circa, tali da rivelare, pertanto, unicamente lo stato dello strato bituminoso.

Dalla relazione del CTU in atti, invece, si legge che le undici "carote" da lui esaminate siano state estratte fino alla profondità di circa 1 mt, con ricostruzione, quindi, della stratigrafia completa e prelievo di materiali presenti in ciascuno strato, includendo, quindi, anche lo strato di fondazione e sottofondo (pag. 12 della relazione del CTU Losa).

Solo quando l'iniziativa degli accertamenti è stata rimessa nelle mani del Comune, dopo la definitiva chiusura dei cantieri, quindi, si è proceduto ad una valutazione

completa dello stato dei luoghi da parte di un soggetto terzo e si è potuto avere un quadro completo della situazione in cui versava la Strada di Patto, essendo stato fino a quel momento, dopo il completamento dell'opera, ogni accertamento limitato unicamente allo strato del manto stradale. A tal proposito si anticipa che nessun rilievo può essere dato, ai fini della decorrenza della prescrizione, alla relazione redatta dal geologo Santerrecchi avente ad oggetto gli strati sottostanti il conglomerato bituminoso, dal momento che, al di là delle possibili carenze che la stessa sembrerebbe avere, secondo le critiche mosse dal CTU Losa, detta relazione, in ogni caso, ha riguardato unicamente il Lotto III per lo strato di fondazione e di sottofondo, in un momento in cui l'opera era ancora nella sua fase iniziale.

Ai fini del decorso del termine prescrizione, pertanto, a parere di questo Collegio, può essere dato rilievo unicamente alla data dell'accertamento tecnico preventivo esperito in sede civile; solo da tale data, infatti, l'amministrazione ha potuto avere il quadro completo dei fatti eventualmente forieri di danno erariale.

A conferma della non completa consapevolezza della reale portata della situazione da parte dell'amministrazione comunale, con conseguente, necessario, spostamento in avanti del termine prescrizione, sino alla concreta acquisizione di un quadro completo della vicenda, appare

utile ricordare quanto riferito dal Vice Sindaco, con delega ai Lavori Pubblici, Protezione Civile e Cooperazione Internazionale, dal 2009 al 2014, proprio relativamente alla conoscenza, che nel tempo ha avuto l'amministrazione danneggiata, della portata degli eventi di che trattasi.

Il Vice Sindaco ha riferito di aver partecipato a diverse riunioni nel 2013 o 2014 con i vari tecnici, con riferimento alla situazione verificatasi per il Lotto III della strada di Patto. **"in detta circostanza furono evidenziate delle problematiche scaturite a seguito dei lavori ultimati in detto lotto (...) ritenevo che le problematiche emerse in itinere fossero risolvibili con interventi superficiali"**.

(v. pag. 2 della relazione della Guardia di Finanza - Compagnia di Pontedera 0329837 del 28 settembre 2018).

Come chiaramente affermato, anche nel corso delle riunioni, appositamente tenute al fine di concordare, tra i legali rappresentanti delle ditte, i responsabili dell'ufficio tecnico ed i rappresentanti dell'amministrazione appaltante, le soluzioni più opportune per fare fronte all'evidente e precoce danneggiamento della Strada di Patto, non si è mai avuta contezza della reale portata della situazione.

Il Vice Sindaco ha parlato di "*interventi superficiali*" che, in ogni caso, avrebbero dovuto riguardare solo il lotto III.

Sempre con riferimento al Lotto III, quindi, il Comune di Pontedera, al constatare l'evidente e precoce

ammaloramento della strada per entrambe le direzioni, ha deciso di affidare alla Giuliani Piero s.r.l. il rifacimento del manto stradale. Si legge, infatti, nel ricorso presentato dal comune di Pontedera al Tribunale civile di Pisa, come nel 2015 il Comune avesse affidato alla Ditta Giuliani lavori di *"fresatura e scarificazione del manto danneggiato (...) stesura di bynder (...) stesura del tappeto di usura"*, con ciò dimostrando come la consapevolezza dei danni da riparare, da parte del Comune, fosse limitata agli strati superficiali della pavimentazione stradale. Nell'affrontare i lavori, la società Giuliani ha intuito la circostanza data dal fatto che la presenza di fessurazioni sul manto stradale potesse essere riconducibile a problematiche presenti negli strati più profondi, dando inizio ad accertamenti più approfonditi che hanno portato, come noto, all'azione civile e, quindi, alla redazione della CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, cui ricondurre l'effettivo palesarsi del danno di che trattasi.

La relazione dell'ing. Losa, infatti, rappresenta il primo vero momento in cui all'amministrazione si è offerto il quadro completo delle problematiche esistenti, in tutta la loro reale portata. Prima di allora erano stati eseguiti unicamente accertamenti parziali e su iniziativa delle medesime ditte che avevano realizzato l'opera.

Così, con riferimento al Lotto II nel mese di maggio 2008, la

PLP di Rocco Domenico & C. s.n.c. ha effettuato, su incarico della Bulfaro Costruzioni s.r.l. delle prove relative a strato di base, blinder ed usura finalizzate alla rilevazione del carico (prove Marschall) ed alla analisi qualitativa dei materiali (miscela bitumi ed analisi granulometrica), ma non alla misurazione dei rispettivi strati.

Così anche con riferimento alle prove eseguite dalla medesima PLP per il Lotto III nel mese di gennaio 2014, su incarico di Italstrade.

Lo stesso dicasi per le prove eseguite nel settembre 2013 dalla Dynatest su incarico della SLESA s.r.l., ove le carote misurate sono di uno spessore massimo di 220 mm. (pag. 11).

Inoltre, i controlli eseguiti da Igetecma - per il Lotto II nel 2008 e per il Lotto III nel 2009 - hanno riguardato unicamente prove di carico su piastra.

Le prove del geologo Santerrecchi hanno, invece, riguardato unicamente la fondazione e lo strato di base eseguiti prima della sospensione dei lavori del Lotto III.

In tutti questi casi si è trattato di accertamenti parziali, non idonei ad offrire un quadro completo del precoce deterioramento dello stato dei luoghi, ai fini della decorrenza della prescrizione per l'azione erariale, ma semmai, utili per costituire un valido spunto da cui i convenuti, ciascuno per le rispettive competenze, avrebbero dovuto partire al fine di

procedere con più approfonditi accertamenti finalizzati ad acquisire più complete informazioni sullo stato dei lavori; circostanze, queste ultime, che, sebbene irrilevanti ai fini della prescrizione, potranno essere valutate in sede di merito, ai fini dell'esame dell'elemento soggettivo.

Nessun pregio ha l'affermare che l'amministrazione comunale fosse a conoscenza dei difetti dell'opera realizzata già dal 2013; le verifiche eseguite in quel periodo, dalla PLP e dalla Dynatest, sono solo parziali ed hanno riguardato solo il Lotto III. Le stesse, poi, sono sempre rimaste nella disponibilità del RUP e del DL, senza che di ciò ne venisse chiaramente informata l'amministrazione di appartenenza (si ricorda che il Vice Sindaco ha parlato di lesioni superficiali relative alla Strada di Patto emerse nel corso delle riunioni tenutesi nel periodo 2013/2014).

Può ravvisarsi, pertanto, una ipotesi di occultamento doloso del danno, anche solo nella forma della omissione (Corte conti Prima Appello 91/2021), incombendo sui convenuti un generale dovere di informazione, lealtà e collaborazione con l'amministrazione di appartenenza al fine di consentire a quest'ultima di poter esercitare le azioni poste a tutela dei propri diritti.

Una simile circostanza ha impedito all'amministrazione di poter prendere tempestivamente iniziative utili ad acquisire un quadro completo della situazione, come successivamente

accaduto in sede di ATP.

I consiglieri di opposizione avevano iniziato a sensibilizzare l'amministrazione comunale attraverso una interrogazione scritta nel maggio 2012, senza offrire all'amministrazione un quadro completo della vicenda, ma invitando unicamente l'amministrazione a porre l'attenzione su alcuni avvallamenti che si erano formati sul tratto di strada di nuova realizzazione.

I consiglieri di opposizione hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Pisa solo in data 15 giugno 2016.

Occorre ricordare, inoltre, che in sede penale, per i fatti sopra descritti, sono stati ravvisati (e ritenuti prescritti solo per il lotto II) i reati di falso ideologico e truffa aggravata, ovviamente, allo stato, tutti da accertare.

Una simile circostanza, in ogni caso, non può non confermare la non linearità della vicenda, caratterizzata da condotte artificiose, idonee a dissimulare la realtà dei fatti, con inevitabile spostamento in avanti del *dies a quo* utile al calcolo del termine prescrizione.

Alla luce di quanto sin qui affermato l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale sollevata dalle difese appare infondata e, come tale, deve essere respinta potendosi considerare la perizia depositata in sede di ATP, il primo momento utile per il decorso della prescrizione avendo, solo da quel momento, l'amministrazione, finalmente acquisito la

piena consapevolezza della portata della vicenda.

3. INAMMISSIBILITA' DELLA CONSULENZA

TECNICA RICHIESTA DAL PUBBLICO MINISTERO.

RICHIESTA DI NUOVA CTU - RICHIESTA DI AMMISSIONE PROVA PER TESTI.

Le difese dei convenuti Pasqualetti e Parrini ritengono che debba essere espunta dal fascicolo la consulenza del tecnico nominato dalla Procura in sede di indagine, trattandosi di attività posta in violazione dell'art. 67, comma 7, c.g.c., che impedisce al Pubblico Ministero di svolgere nuova attività istruttoria dopo la notifica dell'invito a dedurre, salva la necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni.

L'art. 63 del codice di giustizia contabile riconosce al Pubblico Ministero la facoltà di nominare e di avvalersi di un consulente tecnico *"quando deve procedere ad accertamenti per cui sono necessarie specifiche competenze"*.

Come noto, *"Il consulente tecnico del Pubblico ministero, pur svolgendo compiti ausiliari diversi da quelli del consulente tecnico d'ufficio nominato dal Collegio ex art. 97 C.G.C. e che lo rendono a differenza di quest'ultimo, non ricusabile ex art. 24 C.G.C. (cfr. Sez. giurisdizionale per la Sardegna, sentenza n. 89/2017), esercita pur sempre una fondamentale attività di supporto all'Inquirente nello svolgimento dei compiti connessi al peculiare munus*

pubblico di cui quest'ultimo è titolare. In tale munus, come noto, si cumulano funzioni di parte processuale (che tutela interessi pubblici generali per natura indisponibili) e funzioni di tutela dell'ordinamento, tese anche all'accertamento della verità storica" (Corte conti Campania 81/2020).

Proprio in funzione di tale *munus* il Collegio ritiene pienamente condivisibile e legittima la nomina di un consulente da parte dell'attore pubblico, anche dopo la notifica dell'invito, in quanto chiamato a valutare una questione innegabilmente caratterizzata da specifici tecnicismi.

Non si è trattato di nuova attività istruttoria ma solo di attività tesa ad assicurare una idonea valutazione tecnica di quanto affermato e prodotto dalle parti.

Il consulente ha dovuto rendere intellegibile per il PM l'intera vicenda, anche sconfinando su elementi non direttamente pertinenti rispetto alla causazione del danno.

Ciò non configura un possibile ampliamento della *causa petendi*, rimanendo, chiaramente, il titolo posto a fondamento dell'azione, il contratto di appalto per l'esecuzione dei due lotti, nè del *petitum*, rimanendo la pretesa confinata alla differenza fra il pagato e l'eseguito.

Tra i vari elementi prospettati dalle parti e dai loro consulenti, spetterà al Collegio valutare quelli strettamente pertinenti rispetto al danno contestato, da ritenere, pertanto,

utili ai fini del decidere.

La completezza della documentazione allegata e la linearità delle spiegazioni tecniche in atti, prospettate dai periti dall'accusa e dalla difesa, fanno ritenere superfluo ogni ulteriore incombenza istruttorio.

Il Collegio, pertanto ritiene di dover respingere le richieste di rinnovo di consulenza tecnica nonché di ammissione di prova testimoniale avanzate dalle difese, ritenendo pienamente istruita la vicenda e pienamente provate tutte le circostanze che entrambe le parti hanno prospettato.

4. APPLICABILITA' AL CASO IN ESAME DELLE PREVISIONI DI CUI AL D.L. 76/2020, ENTRATO IN VIGORE IL 17 LUGLIO 2020 (CITAZIONE DEL 17

AGOSTO 2020). Il Collegio ritiene di dover respingere l'eccezione relativa alla applicabilità, nel caso in esame, delle previsioni di cui al DL 76/2020, con riferimento all'elemento psicologico del dolo, quale unico elemento psicologico censurabile dopo tale data ai fini della configurabilità del danno erariale. La normativa d'urgenza introdotta dal legislatore del 2020 ha innegabilmente natura sostanziale, quindi applicabile alle ipotesi di danno verificatesi dopo la sua entrata in vigore, con lo scopo di agevolare gli operatori pubblici che si sono trovati ad agire nel periodo di estrema delicatezza e gravità di emergenza pandemica. È stato correttamente affermato che (Corte conti Toscana

288/2020) *“Il legislatore italiano, attraverso una decretazione di urgenza, ha introdotto con il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 una serie di misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale della pubblica amministrazione, al fine di assicurare la più rapida ripresa del Paese a seguito delle gravi crisi causata dalla imponente pandemia ancora in atto. Con riferimento alla responsabilità per danno erariale, il legislatore all’art. 21 ha voluto introdurre, per un periodo di tempo circoscritto, una limitazione della responsabilità dei funzionari che si trovano ad operare, unicamente alle condotte dolose, escludendo la perseguibilità di tutte quelle condotte commissive poste in essere con colpa grave e ciò al fine di assicurare che i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie), rispetto al fare, ove la responsabilità 77 viene limitata al dolo (v. Relazione illustrativa della norma). Dalla lettura della norma si comprende perfettamente come la stessa nasca sulla base di presupposti ben determinati dati dalla esigenza di rilanciare l’economia anche attraverso uno “snellimento” dell’attività della Pubblica Amministrazione, sollecitando all’azione i funzionari e i pubblici dipendenti in generale ed assicurando loro un minor rigore in sede di giudizio, qualora gli stessi preferiscano l’azione all’inerzia. Il tutto per un periodo di tempo circoscritto, dato, ovviamente, il carattere*

eccezionale della norma. La norma, quindi, ha chiaramente una natura sostanziale e non processuale, al fine di assicurare un giudizio meno rigido in caso di eventuale censura della condotta posta in essere innanzi alle Sezioni di questa Corte, unicamente per le fattispecie realizzatesi nell'arco temporale di vigenza della norma".

5. È possibile, a questo punto, affrontare il **merito** della questione, alla luce di tutta la documentazione versata al fascicolo da tutte le parti in causa.

Un importante punto di riferimento per la valutazione dei fatti è costituito dalle risultanze della perizia redatta dall'ing. Losa, in sede di ATP; le stesse sono state sostanzialmente confermate dalla relazione peritale redatta in sede penale, datata 9 marzo 2021, prodotta agli atti del giudizio.

Anche in sede penale, il perito ha confermato la circostanza data dal fatto che i lavori eseguiti non siano conformi al progetto, per avere rinvenuto, in sede di operazioni peritali, materiali quantitativamente e qualitativamente diversi.

Risulta confermata, quindi, anche in sede penale la constatazione circa la più sottile consistenza degli strati realizzati, con riferimento al Lotto III.

Ciononostante, i lavori sono stati contabilizzati e certificati come regolarmente eseguiti in relazione alle previsioni progettuali, con inevitabile danno per l'amministrazione committente, derivante dal pagamento di materiali non

utilizzati e lavori non eseguiti.

Occorre, quindi, valutare se e come il danno contestato possa ritenersi riconducibile agli odierni convenuti, secondo quanto prospettato dalla pubblica accusa.

Come ampiamente esposto, l'opera di che trattasi è stata realizzata in tre lotti, due dei quali sono stati oggetto del presente giudizio.

5.1. Con riferimento al **Lotto II**, per il quale il De Pascalis ha ricoperto il ruolo di Direttore Lavori, il Parrini quello di RUP ed il Pasqualetti quello di collaudatore, sono emerse difformità tra il progettato, il realizzato, il contabilizzato ed il pagato. Per comodità espositiva si ricorda che con riferimento al Lotto II le OPERE REALIZZATE sono: TAPPETO DI USURA: 3 CM (contabilizzati e previsti in progetto) - 2,35 CM (realizzati) - DIFFERENZA PAGATA EURO 20.907,92; BLINDER: 8 CM (contabilizzati e previsti in progetto) - 6,65 CM (realizzati) - DIFFERENZA PAGATA EURO 48.148,64; STRATO DI BASE: 12 CM (contabilizzati e previsti in progetto) - 8,87 CM (realizzati) - DIFFERENZA PAGATA EURO 86.132,57; FONDAZIONE: 20 CM (contabilizzati e previsti in progetto) - 21 CM (realizzati); SOTTOFONDO: 95 CM (contabilizzati e previsti in progetto) - 48 (realizzati) - DIFFERENZA PAGATA EURO 233.785,59; **SOMMA TOTALE PAGATA IN PIU' EURO 388.974,72.**

I lavori sono stati eseguiti dalla Bulfaro Costruzioni

s.r.l. ed inaugurati il 30 maggio 2009.

La strada è stata aperta al traffico prima del collaudo, avvenuto il 17 giugno 2009.

Non vi è un verbale di consegna anticipata.

Il Collegio deve, pertanto, circoscrivere le proprie valutazioni relativamente alle denunciate difformità dell'opera, foriere del contestato del danno, e valutare a chi poter ricondurre l'eventuale responsabilità.

Agli atti sono stati prodotti i SAL, i certificati di pagamento ed il libretto delle misure che riporterebbero, secondo la ricostruzione attorea, misurazioni (e, quindi, pagamenti) non rispondenti al vero.

In sede penale eventuali reati sono stati ritenuti prescritti ma, ciò, ovviamente, non impedisce al giudice contabile di poter valutare la sussistenza di possibili ipotesi di danno erariale.

Le parti hanno prodotto voluminosa documentazione al fine di dimostrare la regolare esecuzione dell'opera.

Tra i documenti utili ai fini del decidere sono stati, altresì, prodotti: A) VERBALE DI VERIFICA DI PROVE DI CARICO SU PIASTRA CONDOTTE DA IGETECMA s.a.s. DEL 5 MARZO 2008. Si è trattato di cinque prove, delle quali due (cioè il 40%) non hanno dato risultati positivi. B) VERBALE DI VERIFICA DEGLI STRATI CONGLOMERATO BITUMINOSO ESEGUITA IL 9 MAGGIO 2008 DA PLP. Si è trattato di una

verifica qualitativa dei materiali che non offre alcuna indicazione delle reali dimensioni dei singoli strati presi in considerazione. Si tratta, infatti, di una analisi qualitativa dei materiali, avendo la PLP eseguito una "analisi granulometrica" e della "miscela bituminosa" dello strato di base e dello strato di binder, ma non sono indicati espressamente, per ogni carota, gli spessori dei singoli strati, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del collaudatore Pasqualetti che alla pag. 25 della comparsa di costituzione e risposta ha affermato che i carotaggi erano stati già effettuati da poco tempo ed in contraddittorio con l'impresa, facendo espresso riferimento alla relazione PLP (indicata come all. 6 del documento prodotto unitamente alla memoria per la costituzione in sede di sequestro).

C) VERBALE DI MISURAZIONE DI N. 7 CAROTE, effettuata nei giorni 8 e 9 maggio 2009, sottoscritto dal De Pascalis e da un rappresentante dell'appaltatore; il verbale è redatto su carta bianca, privo di intestazione del Comune e/o intestazione e timbro della ditta. Non ha numero di protocollo nè altri riferimenti temporali certi utili a darne una veste di formalità. Non si conosce chi sia il materiale esecutore delle carote. Al verbale dattiloscritto sono allegati due fogli di carta (recuperata da taccuini privati e diversi tra loro) scritti a penna con appunti relativi alle misurazioni ed alla localizzazione dei prelievi. Le carote, in ogni caso,

riguarderebbero il solo strato bituminoso.

Non vi è un giornale dei lavori attestante le attività svolte quotidianamente.

Non vi sono misurazione degli strati sottostanti.

Non vi sono verbali di accettazione dei materiali.

5.1.1. La ricostruzione dei fatti così come esposti, non può non far ravvisare nella fattispecie in esame, una ipotesi di responsabilità erariale dei convenuti, per avere tutti, nello svolgimento dei ruoli rispettivamente svolti, consapevolmente violato le prescrizioni di legge poste alla base delle attività da essi svolte.

5.1.1.1. Occorre analizzare, innanzi tutto, la figura del **Direttore Lavori, De Pascalis Salvatore**, che tutte le stazioni appaltanti avevano l'obbligo di istituire, ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 163/2006, *"Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento"* (art. 123 DPR 554/1999), al fine di assicurare che l'opera sia eseguita in conformità del contratto e della legge.

L'art. 124 del DPR 554/1999, inoltre, stabilisce che *"1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. 2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via*

esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. 3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge. 4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge o dal presente regolamento nonché: a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati".

Il Direttore dei lavori, inoltre, ha l'obbligo di denunciare tempestivamente al responsabile del procedimento le eventuali differenze riscontrate tra il progetto e le reali condizioni dell'opera, che impediscono la presa in consegna dell'opera. L'art. 155, inoltre dispone che "1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente

all'esecuzione; sia le perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa. 2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa. 3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verifica richiede scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado: a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti; b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate; c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi. 4. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono". Al fine di assicurare la più totale trasparenza dell'attività svolta in cantiere, il Direttore Lavori è tenuto alla compilazione di una serie di documenti,

espressamente previsti dall'art. 156 del DPR 554/1999 e, precisamente, "a) il giornale dei lavori, b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste, c) le liste settimanali, d) il registro di contabilità, e) il sommario del registro di contabilità, f) gli stati d'avanzamento dei lavori, g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto, h) il conto finale e la relativa relazione. 2. I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori e il conto finale sono firmati dal direttore dei lavori. 3. I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall'appaltatore. 4. I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal responsabile del procedimento".

Di fondamentale importanza per la ricostruzione delle attività quotidianamente svolte nel corso dell'esecuzione dell'appalto è il giornale dei lavori che, ai sensi del successivo art. 157 "è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori. 2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e

gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili. 3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi. 4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente".

Alla luce di un quadro normativo così articolato, il convenuto De Pascalis ha palesemente violato tutte le prescrizioni di legge disciplinanti obblighi a suo carico.

Con riferimento al Lotto II, il De Pascalis non ha provveduto ad eseguire le scrupolose formalità utili al fine di assicurare la piena conformità dell'opera eseguita al progetto. L'assenza del giornale dei lavori impedisce di ricostruire a posteriori tutte le attività svolte in corso d'opera.

In assenza di verbali di verifica dello spessore degli strati risulta del tutto irrilevante il numero degli accessi effettuati da De Pascalis al cantiere.

Le prove di carico su piastra, non valide per il 40% delle misurazioni, avrebbero dovuto far eseguire al professionista ulteriori accertamenti.

Le uniche prove sulla corretta esecuzione dell'opera presenti agli atti sono, poi, le prove eseguite nel maggio 2008 da PLP.

Come già esposto, però, si tratta di prove sulla qualità dei materiali e non sugli spessori degli strati e, in ogni caso, sono limitati a binder e strato di usura, senza penetrare sino al sottofondo e fondazione.

Il verbale di misurazione delle carote presente agli atti, datato 8 e 9 maggio 2008, è privo di una veste formale in grado di conferire allo stesso ufficialità, tale da inserirlo nella contabilità di cantiere (come già riferito, trattasi di appunti su foglio di carta bianca dattiloscritto, cui sono allegati appunti a penna su fogli spaiati di taccuini privati).

A conferma della opacità della condotta del convenuto, occorre ricordare che non sono state fatte le dovute verifiche sulle varianti approvate e sui materiali per i quali non risulta presente alcun verbale di accettazione degli stessi.

In assenza di riscontri formali su misurazioni e controlli qualitativi e quantitativi dei materiali utilizzati in corso d'opera, sono stati, comunque, sottoscritti i SAL ed eseguiti i

relativi pagamenti.

La strada è stata aperta al pubblico prima del collaudo in assenza dei presupposti di legge.

Le semplici ammissioni di parte convenuta circa la correttezza del proprio operato, pertanto, non sono in grado di superare la carenza documentale in atti a sostegno della sua posizione, nonché i riscontri materialmente effettuati sull'opera realizzata, in sede di ATP ove si è palesata la evidente discordanza tra quanto progettato e quanto realizzato, per la indiscutibile difformità delle misure riscontrate fra i vari strati previsti in progetto e quelli eseguiti.

Occorre ricordare, inoltre, che in sede penale anche nei fatti relativi al Lotto II sono stati riscontrate ipotesi delittuose, per le quali la Procura non ha potuto agire per intervenuta prescrizione.

Le suddette circostanze inducono il Collegio ad accogliere la domanda attorea, relativamente alla responsabilità del De Pascalis per la realizzazione del Lotto II della strada di Patto, sussistendo un indiscutibile nesso di causalità fra i danni riscontrati e la condotta tenuta dal medesimo De Pascalis, innegabilmente caratterizzata da dolo civile, quale consapevole violazione delle norme che hanno regolamentato l'attività dallo stesso svolta. Il convenuto, infatti, per il ruolo professionale ricoperto, era

necessariamente a conoscenza delle prestazioni sullo stesso
incombenti ed ha intenzionalmente omissso di darvi
esecuzione, non essendo necessario, ai fini del dolo civile,
che il soggetto agente si prefiguri, altresì, la causazione del
danno (Cass. 25271/2008).

5.1.1.2. Occorre ora analizzare la figura del **Responsabile del Procedimento, Parrini Massimo.**

Secondo la normativa applicabile all'epoca dei fatti, l'art. 7 del DPR 554/99 individuava nel responsabile del procedimento il soggetto responsabile delle fasi di progettazione, affidamento, ed esecuzione di ogni singolo intervento e precisa, altresì, che debba essere un tecnico in possesso del titolo di studio adeguato al tipo di intervento che deve essere effettuato. Ai sensi del successivo art. 8, il responsabile unico del procedimento il responsabile del procedimento fra l'altro: *"a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi; b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica; (...) e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono*

essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti; f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza; (...)".

L'art 10 del codice contratti riconosceva al responsabile unico del procedimento compiti, meglio disciplinati anche nel regolamento, nelle fasi di progettazione, esecuzione e collaudo dell'opera ricordando come per le opere di ingegneria e di architettura lo stesso debba essere un tecnico.

Sul responsabile unico del procedimento, pertanto, nella qualità di supervisore, coordinatore e collettore di tutte le fasi e di tutte le attività dell'opera, incombono generali doveri di impegno affinché tutte le fasi dell'opera possano realizzarsi in modo unitario e corrispondente per costi, tempi, qualità e quantità al progetto preventivato.

L'art. 128 del DPR 554/99 ricordava come il RUP dovesse comunicare con il DL a mezzo di ordini di servizio:
"1. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del

responsabile del procedimento al direttore dei lavori e da quest'ultimo all'appaltatore. L'ordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori emanante e comunicato all'appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve dell'appaltatore. 2. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con ordine di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni."

Non condivisibile appare, pertanto, quanto affermato dalla difesa del convenuto Parrini in ordine al ruolo meramente formale ricoperto dal RUP, quale mero collettore della documentazione di cantiere, trattandosi, al contrario, di un ruolo attivo di supervisione e coordinamento, finalizzato proprio ad evitare il perpetrarsi di eventuali errori sorti nelle fasi successive. Il RUP, pertanto, quale figura propulsiva e di coordinamento dell'intero appalto, non può limitarsi a sottoscrivere, recependo passivamente ed acriticamente la documentazione preparata dal Direttore Lavori. È innegabile che, in tal modo, si perderebbe ogni garanzia di

coordinamento, supervisione e di suddivisione dei ruoli.

A nulla rileva, infine, affermare che il Parrini fosse un architetto e non un ingegnere, spettando agli ingegneri unicamente la progettazione e la direzione dei lavori per le opere viarie, senza limitazioni, invece, per l'incarico di RUP.

Al RUP spettano, in via non esaustiva, le seguenti attività:

- compiti relativi alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti;
- cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo e ai tempi di realizzazione dei programmi;
- cura del corretto e razionale svolgimento delle procedure;
- segnalazione di eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
- promozione e supervisione degli accertamenti e delle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;
- verifica della data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;
- verifica delle condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera;
- applicazione delle penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- attivarsi per la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
- assumere il ruolo di responsabile dei lavori, designando il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, vigilando sulla loro attività;

- impartire al direttore dei lavori con ordine di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissare l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilire, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni; - approvare le variazioni contrattuali compreso i nuovi prezzi; - sottoscrivere i certificati di pagamento e la relazione sul conto finale; - redigere una propria relazione finale riservata; - firmare, dopo il dovuto riscontro, i documenti che riassumono la contabilità; - verificare le condizioni per la presa in consegna anticipata dell'opera ex art. 220 Dpr 554/99; - approvare il collaudo/CRE.

Nel caso in esame il RUP ha autorizzato i pagamenti all'appaltatore in assenza di tutti quei riscontri formali necessari a confermare la veridicità delle misurazioni effettuate e la regolarità delle opere realizzate.

Il RUP, ben consapevole delle norme poste dall'ordinamento a presidio della materia, era perfettamente in grado di valutare l'assenza di verifiche concretamente idonee ad assicurare l'esecuzione dell'opera a regola d'arte.

Si ricorda, infatti, che le prove IGETECMA erano non valide per il 40% e che le prove PLP riguardavano unicamente la qualità dei materiali utilizzati, senza alcun

riscontro sullo spessore degli strati.

Il RUP nel suo ruolo avrebbe dovuto riscontrare l'assenza del giornale dei lavori nonché la inutilizzabilità, ai fini della contabilità formale di cantiere, degli appunti presi dal De Pascalis sugli spessori delle carote in data 8 e 9 maggio che, in ogni caso, riguardavano solo gli strati superiori di bitume, senza assicurare alcuna misurazione del sottofondo e della fondazione.

Occorre ricordare, infine, che il convenuto Massimo Parrini nella qualità di RUP, con Determina n. 200 del 9 settembre 2009, ha approvato il certificato di collaudo sottoscritto dal Pasqualetti nonostante le evidenti carenze che di seguito saranno denunciate.

Non può trovare, pertanto, accoglimento quanto affermato dalla difesa del Parrini nel suo atto introduttivo, là dove si legge che *"il RUP Parrini non ha mai potuto avere la benchè minima cognizione del fatto che < l'eseguito > potesse non corrispondere al < pagato >"*, essendo, il ruolo del RUP, preposto, tra l'altro, proprio al controllo anche di questi aspetti, al fine di assicurare la maggiore efficienza possibile del sistema, non essendo concepibile una figura del RUP quale mero sottoscrittore passivo della documentazione che gli viene sottoposta. Anche per il Parrini, pertanto, sussistono, a parere del Collegio, tutti i presupposti utili all'accoglimento dell'azione proposta dall'attore pubblico.

Il danno contestato, relativo alla non corretta esecuzione del Lotto II deve ritenersi eziologicamente ricollegabile anche alla sua condotta, per avere lo stesso scientemente violato i precetti posti alla base della propria attività professionale, con ciò incarnando i presupposti di un dolo civile, quale elemento psicologico posto a base dell'azione contabile.

5.1.1.3. Il convenuto **Marco Pasqualetti** è chiamato a rispondere del danno contestato per avere lo stesso redatto, in data 17 giugno 2009 (quasi un anno dopo la fine dei lavori accertata per il 25 agosto 2008), il verbale di **collaudo** del Lotto II.

La difesa del Pasqualetti ha definito l'attività di collaudo come un'attività che *"si concretizza in una mera verifica amministrativa e contabile"* da effettuarsi al termine dei lavori. Nella relazione di collaudo, per esempio, il Pasqualetti ha constatato la realizzazione dell'opera a regola d'arte ed in conformità al progetto, nonostante la evidente inesistenza della stesura del manto di usura per una lunghezza di 300 mt (su un totale di 1900 mt), così come riscontrato dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo (pag. 65 relazione Losa) e facilmente riscontrabile dal libretto misure là dove si legge che sono stati stesi, rispettivamente, 35.500,00 mq di strato di base nonché 35.500,00 mq di bynder e soli 32.166,03 mq di strato di usura. La

circostanza, sebbene irrilevante ai fini della quantificazione del danno erariale contestato, dal momento che il manto di usura mancante non è stato pagato, rivela il livello di non accuratezza del verbale di collaudo che della circostanza non fa menzione.

Al fine di valutare il grado di coinvolgimento del Pasqualetti nella causazione del danno di che trattasi, sebbene limitatamente alla fase di collaudo del solo Lotto II, occorre ricordare che l'art. 192 del DPR 554/1999 dispone che *"La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari"*.

Nel verbale di collaudo si legge che *"Durante il corso della visita sono stati eseguiti controlli, verifiche e misurazioni, riscontrando l'esattezza delle registrazioni contabili riportate nel libretto delle misure. Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli e misurazioni, si è dedotto che i lavori eseguiti corrispondono in tutto e per tutto alle prescrizioni contrattuali, che nella loro esecuzione sono state seguite le modalità specificate nel contratto, che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed, infine, esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra i lavori eseguiti e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nel conto finale"*.

Nel verbale di collaudo il Pasqualetti non menziona

alcuna attività o documento a supporto di quanto affermato circa la rispondenza delle misurazioni dell'opera con quelle di progetto, successivamente contabilizzate e pagate, limitandosi ad affermare che risultano agli atti la dichiarazione di conformità della ditta Seti Impianti s.r.l. ed il verbale di messa in esercizio degli impianti elettrici di pubblica illuminazione.

In sede difensiva sono stati prodotti diversi documenti che, però, non sono stati menzionati in sede di collaudo.

E', altresì, presente agli atti un verbale di precollaudo relativo unicamente all'impianto di illuminazione.

Così, nel verbale di collaudo, non viene fatto alcun riferimento ai verbali delle operazioni di verifica eseguite dalla PLP nel maggio 2008 che, sebbene privo di protocollo, riporta una data anteriore rispetto a quella del collaudo, nonché delle prove Igetecma s.a.s. del marzo 2008, né, tanto meno, al verbale di misurazione delle carote.

Come rappresentato poc'anzi, dette verifiche hanno offerto risultati assai discutibili (prove IGETECMA non valide per il 40%) o inutili (prove PLP relative a qualità degli strati di conglomerato bituminoso e non allo spessore); discutibile, poi, la validità del verbale informale di misurazione degli strati delle sette carote estratte. In ogni caso mancano del tutto le misurazioni e/o riscontri delle effettive quantità dei materiali per il calcolo dell'effettivo spessore degli strati di

fondazione e sottofondo. Da quanto rappresentato non possono non constatarsi le gravi violazioni poste in essere dal Pasqualetti in sede di collaudo per non aver proceduto agli opportuni e necessari accertamenti, dopo la lettura dei suddetti verbali verifica, dai risultati dubbiosi o inutili, oppure, nel caso, lo stesso avesse proceduto al collaudo senza la lettura dei verbali suddetti, dal momento che non sono menzionati nel verbale di collaudo, per non aver effettuato tutte le misurazioni e le verifiche necessarie ad assicurare la reale rispondenza dell'opera a quanto progettato, contabilizzato e pagato.

Il Pasqualetti, per arrivare ad affermare che l'opera risultava realizzata a regola d'arte, avrebbe dovuto effettuare concrete misurazioni degli strati realizzati attraverso carotaggi (notoriamente non distruttivi) o calcoli deduttivi, per esempio, attraverso la misurazione del materiale arrivato in cantiere, ma di dette attività non vi è nessun riscontro.

L'attività di collaudo condotta dal Pasqualetti, pertanto, appare solo formale e priva di tutti quei risconti necessari a dimostrare il consapevole rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla normativa di settore, essendo logicamente, prima che giuridicamente, inammissibile poter procedere alla verifica della regolare realizzazione di una strada unicamente a mezzo di una ispezione visiva (più volte nella comparsa del Pasqualetti si legge che l'opera si presentava visivamente

integra) o attraverso l'inserzione a verbale di mere clausole di stile, senza la concreta constatazione della portata delle opere realizzata, anche solo attraverso la valutazione delle prove di laboratorio effettuate che, se convincenti, avrebbero potuto escludere l'esecuzione di ulteriori misurazioni.

Così, ad esempio, il Pasqualetti ha prodotto il certificato di collaudo delle opere di tombamento del fosso Riotina (doc. 10, allegato alla comparsa); in detto certificato di collaudo il Pasqualetti dà atto dell'avvenuta previa lettura dei verbali delle prove di verifica della conformità dell'opera a progetto (menzionando espressamente tutti i riferimenti utili alla corretta individuazione della documentazione consultata), i cui risultati, reputati convincenti, hanno consentito al Pasqualetti di procedere al collaudo, senza ricorrere ad ulteriori accertamenti.

L'attività di collaudo condotta dal Pasqualetti con riferimento al Lotto II della strada di Patto, invece, sembra essere lontana anche da quella mera attività di controllo contabile e amministrativo riferita dal convenuto nei suoi scritti difensivi, essendo carente di tutti quei riscontri minimi, anche se solo documentali, necessari al fine di assicurare il reale collaudo dell'opera.

A ciò aggiungasi che il Pasqualetti, pur sapendo della importante variante di progetto che aveva riguardato il Lotto II, non ha valutato l'assenza di una indagine geologica a

supporto nonché l'assenza dei presupposti di legge al fine di autorizzarla, non potendosi considerare l'irreperibilità dei materiali da usare in cantiere, nelle aree limitrofe, un motivo sopravvenuto idoneo a giustificare la variante.

La variante, inoltre, ha inciso negativamente sul valore del contratto dal momento che sono stati utilizzati, per la realizzazione del, fondo materiali riciclati, con un innegabile vantaggio economico per l'appaltatore e compromissione per l'opera realizzata, ed anche di detta circostanza non vi è menzione nel verbale.

Dalla lettura della relazione dell'ing. Losa sembrano emergere carenze progettuali che non sono minimamente riportate dal Pasqualetti in sede di collaudo. Le carenze progettuali sono riferite anche dall'appaltatore nei suoi scritti difensivi prodotti in sede civile ed allegati in atti dalle parti.

Le suddette ultime circostanze, sebbene irrilevanti ai fini della valutazione del danno oggetto del presente giudizio, offrono elementi utili a confermare la nebulosità che ha caratterizzato tutta l'attività che ha portato alla realizzazione del Lotto II.

Il Pasqualetti, nelle sue competenze tecniche, non poteva non sapere quali fossero gli elementari oneri incombenti sul collaudatore. L'assenza della seppur minima attività di riscontro circa la correttezza della esecuzione dell'opera e della contabilizzazione dei materiali rivela una

consapevole violazione delle norme poste alla base della propria attività professionale, con ciò palesando senza ombra di dubbio, al di sotto della condotta tenuta, l'elemento psicologico del dolo, nella sua particolare configurazione di dolo civile, *"caratterizzato dalla consapevolezza e volontà dell'azione o omissione"* (Appelli Sicilia 104/2021) e *"nella coscienza e volontà di venir meno ai propri obblighi e doveri di ufficio e nel proposito di non adempiere all'obbligazione"* (Corte conti sez. Toscana n. 213/2018 – n. 134/2019).

5.1.2. Alla luce di quanto sin qui affermato, la domanda formulata dalla Procura attorea, con riferimento al Lotto II, può trovare accoglimento.

Con riferimento a detto Lotto II, il Collegio ritiene responsabili per la causazione del danno contestato i signori De Pascalis Salvatore, Parrini Massimo e Pasqualetti Marco, ciascuno per le rispettive competenze, in solido tra loro e a titolo di dolo, inteso questo come dolo civile, ossia come consapevole violazione delle norme poste alla base del proprio operato, secondo la descrizione e la giurisprudenza già citata.

Il ruolo e le competenze professionali dei convenuti nonchè l'elevato numero delle violazioni riscontrate (assenza di qualsivoglia accenno alle varianti di progetto ed alla documentazione a supporto, assenza di reali misurazioni e / o concreti risconti della qualità e qualità dei materiali usati,

assenza di riferimenti alle misurazioni e verifiche che, a posteriori, sostengono di aver effettuato) unitamente alla portata dei vizi riconosciuti (realizzazione di più sottili strati di materiali per volumi consistenti e per tutta l'estensione dell'opera) impediscono al Collegio di poter ravvisare l'elemento psicologico della colpa grave e ricondurre, pertanto, lo stesso ad una mera negligenza e/o imperizia nello svolgimento delle proprie attività.

Con riferimento al Lotto II, pertanto, i convenuti De Pascalis Salvatore, Parrini Massimo, Pasqualetti Marco devono essere condannati al pagamento della somma totale di euro **388.974,72**

(trecentoottantottomilanovecentosettantaquattro/72)

.

Sulla somma così indicata dovranno essere corrisposti gli interessi, dal deposito della presente sentenza sino al soddisfo.

In considerazione del diverso ruolo innegabilmente ricoperto da ciascuno di essi nella causazione del danno, il Collegio ritiene di poter indicare le quote fino a concorrenza delle quali poter agire in rivalsa nel rapporto interno di solidarietà e, precisamente, per Pasqualetti Marco il 10%, per Parrini Massimo il 30%, per De Pascalis Salvatore il 60%. La fattispecie dolosa esclude la possibilità di valutare un possibile ricorso, da parte del Collegio al potere riduttivo.

		5.2. Per la realizzazione del <u>Lotto III</u> il Comune ha
	sottoscritto, in data 21 gennaio 2009, un contratto di appalto	
	con la Ruzza Costruzioni s.r.l., cui è subentrata per un breve	
	periodo la C.R. s.r.l., per affitto di ramo di azienda avvenuto	
	con contratto del 11 settembre 2009.	
	Subappaltatore della Ruzza Costruzioni s.r.l. è stata Valdelsa	
	Costruzioni s.r.l., in virtù di contratto del 30 aprile 2009.	
	I lavori si sono interrotti per il fallimento della Ruzza	
	Costruzioni s.r.l. ed hanno ripreso per il nuovo contratto di	
	appalto stipulato dal Comune il 7 giugno 2011 con Ital	
	Strade s.r.l., subappaltatore Slesa s.r.l., in virtù di contratto	
	stipulato il giorno 11 novembre 2011.	
	In data 18 febbraio 2011 era stato rilasciato certificato di	
	regolare esecuzione della prima parte di lavori eseguiti.	
	Per il Lotto III le OPERE REALIZZATE: TAPPETO DI USURA: 3	
	CM (contabilizzati e previsti in progetto) – 0 CM (realizzati);	
	BLINDER: 8 CM (contabilizzati e previsti in progetto) – 5 CM	
	(realizzati) – DIFFERENZA PAGATA EURO 58.475,52;	
	STRATO DI BASE: 12 CM (contabilizzati e previsti in	
	progetto) – 7 CM (realizzati) - DIFFERENZA PAGATA EURO	
	82.686,18; FONDAZIONE: 20 CM (contabilizzati e previsti in	
	progetto) – 14,50 CM (realizzati) - DIFFERENZA PAGATA	
	EURO 24.479,29; SOTTOFONDO: 80 CM (contabilizzati e	
	previsti in progetto) - 38 (realizzati) - DIFFERENZA PAGATA	
	EURO 142.375,00; <u>SOMMA TOTALE PAGATA IN PIU' EURO</u>	

308.016,18.

Il Lotto III è stato inaugurato il 30 novembre 2013 e dichiarato regolarmente eseguito con certificato del 24 ottobre 2014.

Anche per il Lotto III il danno oggi contestato consiste nel coacervo dei materiali contabilizzati e pagati ma non utilizzati per la realizzazione dell'opera, così come meglio dimostrato dai rilievi effettuati.

Anche per il Lotto III occorre analizzare il ruolo che hanno avuto i convenuti per la realizzazione dello stesso ed individuare le eventuali responsabilità

Coinvolti nella realizzazione del Lotto III sono solo il De Pascalis Salvatore, nella qualità di Direttore Lavori ed il Parrini Massimo, nella qualità di RUP.

In assenza di collaudo, RUP e DL hanno sottoscritto il certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Valgono anche per questo secondo appalto gli obblighi di legge incombenti su entrambe le figure e poc'anzi esposti con riferimento al Lotto II.

Anche per il Lotto III sono stati emessi SAL e, quindi, autorizzati pagamenti non corrispondenti al reale stato dei luoghi. Anche per il Lotto III non è stato redatto un giornale dei lavori. Una prima parte dell'opera ha avuto luogo nel 2009, quando sono stati realizzati il sottofondo e 10 cm di fondazione.

Sono state autorizzate varianti al progetto che, sebbene non direttamente rilevanti ai fini della causazione del danno (vertendo la questione unicamente sulla mancata corrispondenza fra il pagato ed il realizzato) possono offrire, in ogni caso, spunti di riflessione in ordine alla gestione poco lineare dell'appalto, per l'inesistenza dei presupposti previsti in contratto per addivenire ad una variante, ritenuta necessaria per errori progettuali.

Particolare attenzione merita la contabilità dei lavori che, stante la mancata corrispondenza alla reale consistenza delle opere, ha portato all'apertura del processo penale, tutt'ora in corso.

Il Direttore Lavori De Pascalis avrebbe dovuto eseguire tutte le verifiche tecniche necessarie ad assicurare la rispondenza tra il realizzato ed il contabilizzato e il RUP Parrini, avrebbe dovuto accertarsi circa l'esito di dette verifiche prima di autorizzare i pagamenti.

Entrambe le cose non sono avvenute.

Irrilevanti sono, in assenza di reali misurazioni di quanto eseguito, i numerosi accessi del Direttore Lavori al cantiere.

Dopo la sospensione dei lavori sono state effettuate due verifiche.

Con riferimento alla verifica della regolare esecuzione della prima parte dei lavori, in data 28 ottobre 2009 il laboratorio Igetecma ha eseguito n. 4 prove di carico che hanno dato

valori di portanza da un minimo di 60,5 MPa ad un massimo di 106,4 MPa; detti risultati, secondo quanto prospettato dal CTU Losa e, quindi confermato dal consulente della Procura, non sono utilizzabili perchè non consentono di esprimere un giudizio sulla qualità della lavorazione eseguita perche: "a) manca l'indicazione del tempo intercorso tra il completamento del costipamento e l'esecuzione della prova; ciò è di particolare rilevanza per il fatto che, in questi casi, I valori di portanza dipendono dal tempo di maturazione dello stato e le prove devono essere eseguite entro 48 ore dal completamento della lavorazione; b) nei rapporti di prova non sono riportati i valori di umidità del terreno al di sotto della piastra di carico e non è possibile individuare le condizioni di umidità del terreno durante la prova di carico" (pag. 30 e 31 perizia Losa).

Successivamente sono stati affidati al geologo Santerrecchi ulteriori verifiche relative allo stato delle opere sino ad allora eseguite.

Il geologo ha ritenuto, in ogni caso, non valido il 25% delle prove eseguite dalla Igetecma, per i risultati ottenuti.

Secondo il progetto concordato, dovevano essere eseguiti 80 cm di sottofondo stabilizzato a calce e 20 cm di fondazione, di cui solo 10 realizzati prima della sospensione dei lavori.

Il geologo Santerrecchi ha riferito di aver effettuato n. 10 carotaggi della profondità di 1 metro.

Per alcuni di questi avrebbe rilevato delle criticità e, precisamente: - per il carotaggio S5 il sottofondo era di altezza di cm 90 ma formato da un terreno a grana mista "rimaneggiata" non ammendato a calce; - per i carotaggi S8 e S9 il terreno ammendato a calce era spesso solo 40 cm; - per il carotaggio S10 il sottofondo era costituito da "terreno sciolto eterogeneo a componente prevalentemente ghiaiosa e sabbiosa".

Il Santerrecchi ha concluso consigliando di eseguire "una opportuna calibratura di stabilizzato" prima di procedere con la realizzazione dello strato bituminoso.

La relazione del Santerrecchi è stata depositata il 27 ottobre 2010.

In data 18 febbraio 2011 (dopo 14 mesi dall'ultimazione dei lavori, con evidente difficoltà di rappresentare lo stato dei luoghi al momento effettivo di consegna dei lavori) il RUP Parrini ed il DL De Pascalis hanno emesso un certificato parziale di regolare esecuzione dei lavori, e proceduto con i pagamenti nei confronti dell'appaltatore, senza minimamente menzionare i risultati delle verifiche effettuate o qualsiasi altra concreta misurazione idonea a poter consentire di affermare che i lavori fossero stati eseguiti a regola d'arte e senza contestare la mancata esecuzione della attività di scotico, non inserita in contabilità ma necessaria per la corretta preparazione dei terreni.

Alla luce delle risultanze delle verifiche condotte dal Santer necchi era evidente che l'opera non rispettasse i parametri di progetto e di variante e, nonostante ciò, sono stati ritenuti regolari e pagati come da progetto.

Ovviamente il problema non si è posto per i 10 cm di fondazione che erano stati realizzati. L'errata esecuzione, contabilizzazione e pagamento riguarda il sottofondo, chiaramente difforme rispetto al progetto ed alla successiva variante.

Il RUP ed il DL, ciascuno nel ruolo rispettivamente ricoperto, hanno consapevolmente violato i doveri loro imposti dalla legge. Alla luce della inutilizzabilità delle prove su piastra eseguite e dell'esito delle ulteriori verifiche effettuate dal Santer necchi, il DL avrebbe dovuto materialmente far eseguire ed il RUP ordinare e pretendere l'esecuzione, di ulteriori prove di verifica.

Non giustificabile appare la scelta deliberata di non prendere in considerazione anche quello che le parti definiscono semplice consiglio, espresso dal Santer necchi, dal momento che lo stesso, dotato delle competenze di settore, era stato appositamente incaricato (e pagato) per esprimere un proprio parere. In ogni caso, indipendentemente da quelle che potevano essere le conclusioni a cui era giunto il geologo Santer necchi a seguito delle misurazioni effettuate, ciò che avrebbe dovuto rilevare per i tecnici coinvolti, ai fini di più

approfondite verifiche, erano le reali misurazioni degli strati cui il geologo era giunto. In ogni caso, nè il RUP Parrini, nè il DL De Pascalis, hanno adeguatamente motivato la ragione per cui hanno deciso di bypassare scientemente il "si consiglia" espresso dal geologo.

I lavori sono, quindi, ripresi con il nuovo contratto di appalto stipulato con Ital Strade.

Nè il Parrini, nè il De Pascalis hanno suggerito di effettuare verifiche e/o sistemazioni del sito che era stato per lungo tempo esposto alle intemperie e che era notoriamente posto al di sotto del livello della campagna circostante.

Per il nuovo appalto i lavori sono stati consegnati il 26 luglio 2011. Sono state disposte due sospensioni per motivazioni ritenute inconsistenti dal consulente della Procura e soprattutto estremamente pericolose per la possibile intreferenza delle intemperie sullo stato di consistenza dei luoghi.

Dopo l'approvazione di varianti ritenute non condivisibili dal consulente del PM, i lavori sono stati ultimati il 31 ottobre 2013, con l'espressa previsione in variante di non stendere lo strato di usura, lasciando, quindi, maggiormente esposti alle infiltrazioni di acqua gli strati sottostanti perchè privi di protezione. Con detta ultima variante (20 agosto 2013), infatti, sono stati sistemati i cedimenti strutturali (attraverso la sistemazione del solo strato bituminoso), riscontrati in

corso d'opera, e si è deciso di non stendere lo strato di usura. Quindi già prima della consegna dei lavori il RUP ed il DL erano a conoscenza di possibili vizi strutturali dell'opera ma hanno deciso di procedere comunque attraverso la semplice approvazione della variante (concordata dal DL e, quindi, approvata dal RUP con determina n. 140 del 30 agosto 2013), senza eseguire più approfonditi accertamenti idonei a rivelare il reale stato di consistenza dei luoghi.

Sono stati, quindi, eseguiti degli accertamenti da parte della Dynatest nel mese di settembre 2013.

Dalla lettura della relazione Dynatest si apprende come la causa della inevitabile compromissione della vita residua della strada sia da ricondurre ad una non corretta esecuzione degli strati più profondi.

Nessun accertamento approfondito è stato eseguito.

In assenza dei presupposti di legge, la strada è stata aperta al traffico senza collaudo il 30 novembre 2013.

La difesa Parrini ha ritenuto detta scelta una scelta lodevole al fine di testare effettivamente la portata della strada.

A parere del Collegio, detta scelta appare unicamente come un grave e consapevole violazione di legge.

Sono stati, quindi, effettuati da PLP, nel gennaio 2014 accertamenti sul conglomerato bituminoso. Dalla lettura della relazione si apprende quella che doveva essere la misura degli spezzoni di carote estratti, ma non ci sono

riportate le misure dei singoli strati che li compongono.

Sono carotaggi atti rivelare solo la qualità dei terreni (analisi granulometrica) e non già lo spessore degli strati eseguiti.

Occorre precisare che:

- La relazione PLP è priva di numero di protocollo
- Non vi è riscontro formale dei carotaggi menzionati nella relazione Dyntest. Vi sono solo appunti su fogli presi da taccuini privati.

I convenuti, in sede difensiva, hanno ritenuto la loro condotta conforme a legge, stante la solerzia con la quale gli stessi si sono premuniti di ordinare alle ditte di eseguire le opportune verifiche e le eventuali opere di ripristino.

Occorre ricordare, però, che per il Lotto III, il certificato di regolare esecuzione è del 24 ottobre 2014 (quindi redatto dopo 11 mesi, a fronte dei tre mesi previsti dalla legge – art. 141 D.Lgs. 163/2006).

In ogni caso, il certificato di regolare esecuzione manca dei requisiti minimi per poterlo considerare validamente redatto.

Lo stesso non riporta nessun risultato delle prove eseguite, delle prove di carico, delle indagini di laboratorio che sono state eseguite durante il corso dei lavori e dopo l'ultimazione dei lavori e questo a conforto della corretta valutazione circa la regolare esecuzione e l'adeguatezza delle opere costruite.

Il certificato omette, inoltre, di indicare: - che le sospensioni

dei lavori sono state superiori ad un quarto del tempo contrattuale; - che le varianti apportate hanno superato complessivamente il quinto del contratto originario; - le motivazioni che hanno condotto la D.L. a non fare eseguire lo strato di usura.

E, ciò nonostante, il RUP ed il DL lo hanno sottoscritto, procedendo al pagamento dell'appaltatore, pur nella consapevolezza delle numerose irregolarità riscontrate.

A nulla rileva la circostanza data dal fatto che RUP e DL si siano attivati al termine dell'opera, per l'accertamento dei vizi e la rimozione degli stessi, dal momento che la legge impone, nei tre mesi successivi alla consegna dei lavori, di procedere al collaudo e, qualora fossero riscontrati vizi in detta sede, ordinarne l'eliminazione o dichiarare l'opera non collaudabile, con successiva escussione della cauzione.

Il RUP Parrini, con PEC del 30 dicembre 2013 ha contestato alla ITAL STRADE precoci ammaloramenti palesatesi subito dopo l'apertura della strada; nella medesima nota ha riferito che, in occasione degli interventi di ripristino, sarebbe stata constatata una qualità di materiali non conforme al contratto.

Il RUP, pertanto, avrebbe ordinato in quella occasione la messa in sicurezza dello stato dei luoghi oltre ad una serie di verifiche finalizzate a conoscere gli spessori e la qualità dei materiali utilizzati.

Il contenuto della missiva non consente di poter considerare la stessa quale esimente per la condotta dallo stesso tenuta.

Si ricorda, infatti, che la strada era stata aperta senza preventivo collaudo e senza le dovute misurazioni eseguite in corso d'opera; tutte le prove sui materiali e sugli spessori dovevano essere pretese in corso d'opera, alla verifica degli stati di avanzamento e prima dei pagamenti, non già pretese e contestate alla fine. Le differenze tra il progettato ed il realizzato dovevano essere rivelate nel corso dell'esecuzione e non già palesate per l'occasionale attività di sistemazione dello stato dei luoghi, eseguita ad opera ultimata.

Lo stesso dicasi per tutte le successive note di sollecito.

Singolare appare, poi, la nota di sollecito a firma del Parrini ed indirizzata ad ITAL STARDE, datata 12 febbraio 2014, per l'esecuzione dei carotaggi, dal momento che i carotaggi erano stati effettuati da PLP nel gennaio 2014.

Gli accertamenti suggeriti da Dynatest imponevano verifiche fino agli strati più profondi che non sono stati eseguiti.

Il RUP ed il DL hanno emesso un certificato di regolare esecuzione in assenza di una verifica eseguita sugli strati più profondi ed in presenza di una semplice analisi qualitativa degli strati di conglomerato bituminoso, ben consapevoli di quanto fosse compromessa la vita residua della strada, alla

luce della relazione Dynatest.

Con riferimento al Lotto III le violazioni poste consapevolmente in essere dal Direttore Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento, nei ruoli rispettivamente ricoperti, sono plurime ed evidenti e posso essere qui di seguito ricapitolate: - mancata preparazione del terreno con attività di scotico misurazioni nel corso dell'esecuzione del sottofondo e dello strato di fondazione; - mancata ottemperanza ai suggerimenti del Santerrecchi e successiva sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione; - omesse misurazioni per l'esecuzione degli strati in corso di realizzazione; - accettazione di una variante avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di sistemazione di alcuni difetti già presenti sulla strada in cambio della mancata realizzazione del manto di usura, al fine di non variare i costi finali (agosto 2013); - mancati accertamenti anche dopo la constatazione di difetti strutturali da parte della Dynatest (settembre 2013) che riguardavano anche gli strati profondi al di sotto del conglomerato bituminoso; - apertura anticipata della strada senza collaudo (30 novembre 2013); - nuovi accertamenti da parte di PLP che hanno ad oggetto il solo strato bituminoso per effettuare valutazione qualitativa dei materiali e prove di portanza, senza procedere alla effettiva misurazione dei singoli strati e senza procedere a

misurazione degli strati sottostanti; - sottoscrizione di certificato di regolare esecuzione nonostante l'evidenziazione di vizi strutturali; - pagamento dell'appaltatore e mancata iniziativa per accertamenti esaurienti e completi, al pari di quelli successivamente condotti dall'ing. Losa.

Alla luce di quanto sin qui rappresentato appare inevitabile la scelta del Collegio di addivenire, anche con riferimento al Lotto III all'accoglimento della domanda attorea così come formulata dalla Procura.

La valutazione dei fatti, così come rappresentati dalle parti e chiariti dai rispettivi consulenti e difensori, non può non rivelare la sussistenza di una condotta, tenuta dai convenuti Parrini e De Pascalis, nei ruoli rispettivamente ricoperti, eziologicamente orientata alla causazione del danno, nonché la sussistenza dell'elemento del dolo, sottostante alla condotta medesima, nella particolare accezione di dolo civile, quale consapevole violazione delle norme che regolamentano il loro operato.

Come noto, infatti, anche qualora il fatto costituisca reato, la valutazione dell'elemento psicologico in sede civile non segue le regole del processo penale, ma è solo la condotta che deve essere dolosa cioè voluta (Cass. 13 gennaio 2021 n. 457) e non il danno. Anche con riferimento al Lotto III, il ruolo e le competenze professionali dei convenuti nonché l'elevato numero delle violazioni riscontrate (assenza di

qualsivoglia accenno alle varianti di progetto ed alla documentazione a supporto, assenza di reali misurazioni e / o concreti risconti della qualità e qualità dei materiali usati, assenza di riferimenti alle misurazioni e verifiche che, a posteriori, sostengono di aver effettuato) unitamente alla portata dei vizi riconosciuti (realizzazione di più sottili strati di materiali per volumi consistenti e per tutta l'estensione dell'opera) impediscono al Collegio di poter ravvisare l'elemento psicologico della colpa grave e ricondurre, pertanto, lo stesso ad una mera negligenza e/o imperizia nello svolgimento delle proprie attività.

La sussistenza di una fattispecie dolosa consente di poter individuare una obbligazione solidale tra le parti; il Collegio, ai soli fini della ripartizione interna, ritiene di poter indicare le quote di danno rispettivamente imputabili alle parti, pari al 65% per il Direttore dei Lavori De Pascalis Salvatore ed il 35% per il Responsabile Unico del Procedimento Parrini Massimo. La fattispecie dolosa esclude la possibilità di valutare un possibile ricorso, da parte del Collegio, al potere riduttivo.

De Pascalis Salvatore e Parrini Massimo devono essere condannati, con riferimento al Lotto III, al pagamento in solido della somma di euro **euro 308.016,18 (trecentoottomilasedici/18)**. Sulla somma suddetta devono essere applicati gli interessi dal deposito della

presente sentenza sino al soddisfo.

6. Le spese, da ripartirsi in parti uguali tra i convenuti, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Il sequestro conservativo *ante causam*, così come disposto e confermato nei confronti dei convenuti si converte in pignoramento nei limiti dell'importo complessivo di condanna per capitale, accessori e spese, ai sensi dell'art. 80 c.g.c..

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana

ACCOGLIE

La domanda attorea e, per gli effetti

CONDANNA

- **DE PASCALIS SALVATORE, PARRINI MASSIMO E PASQUALETTI MARCO**, in solido tra loro, al pagamento di euro **388.974,72 (trecentoottantottomilanovecentosettantaquattro/72)**, con le percentuali di ripartizione interna delle rispettive quote di danno come specificate in motivazione.

- **DE PASCALIS SALVATORE e PARRINI MASSIMO** in solido tra loro, al pagamento di euro **euro 308.016,18 (trecentoottomilasedici/18)**, con le percentuali di ripartizione interna delle rispettive quote

di danno come specificate in motivazione.

Sulle somme così indicate dovranno essere corrisposti gli interessi, dal deposito della presente sentenza sino al soddisfo.

Converte il sequestro in atti in pignoramento, nel senso e nei limiti di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 80 c.g.c.

Le spese, da ripartirsi in parti uguali tra i convenuti, seguono la soccombenza e si liquidano in €. 2.056,00.= (diconsi Euro Duemilacinquantasei/00.=), come da nota spese.

Così deciso il 9 giugno 2021

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

MARIA RITA MICCI

ANTONIO GALEOTA

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 23 Settembre 2021

Il Direttore di Segreteria

Dott.ssa Simonetta AGOSTINI

f.to digitalmente